REGIONE LIGURIA

ARPAL

NATURA 2000

Piano di Sviluppo Rurale 2007 - 2013

"Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali"

Misura 3.2.3 "Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale"

PROGETTO RETE NATURA 2000

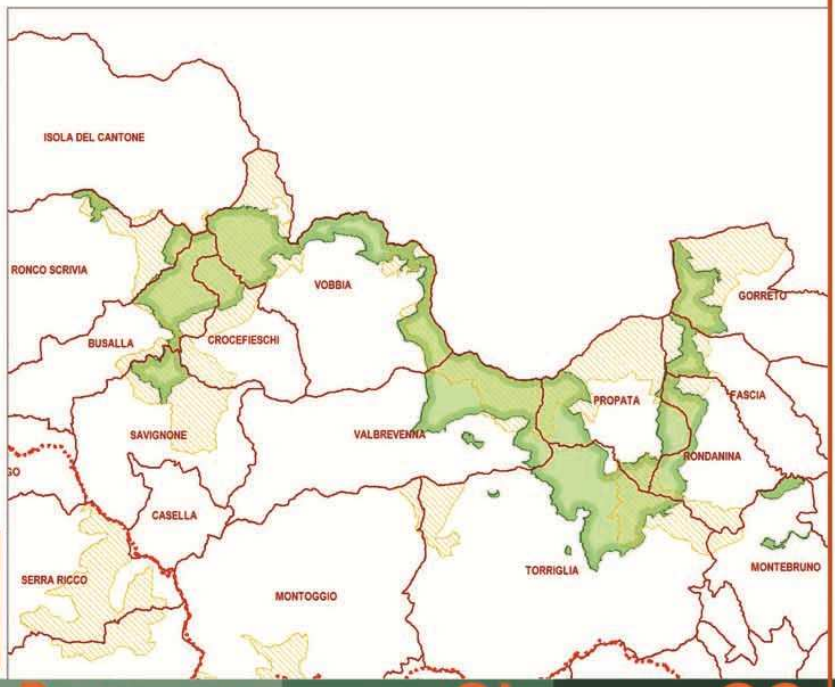
Coordinamento generale:
Regione Liguria – Dipartimento Ambiente – Settore Progetti e programmi per la tutela e valorizzazione ambientale.
ARPAL: U.T.C.R. – U.O. Attività specialistiche (Ufficio Biodiversità).

Gruppo di lavoro Regione Liguria/ARPAL:
Marianna Amendola con Francesca Barelli, Francesco Tomei, Luca Ciuffardi, Alessandra Di Turi, Sergio G. Fasano, Francesca Magillo, Elena Mingarelli, Fabrizio Oneto, Marta Puppo, Sara Sanetti.

REGIONE LIGURIA

Revisione finale Luglio 2017

a cura del Settore Parchi e Biodiversità



QUADRO STRATEGICO - PROGETTUALE QI QC

PARCO ANTOLA

Presidente: Roberto Costa
Direttore: dott. Antonio Federici
Supervisione e coordinamento generale: dott. Antonio Federici
Coordinamento tecnico - operativo: arch. Francesca Barelli e arch. Marianna Amendola

Gruppo di Lavoro:
Aspetti pianificatori, urbanistici, paesaggistici, procedura VAS e partecipazione, arch. Francesca Barelli e arch. Marianna Amendola;
Aspetti agronomici, dott. Giuseppe Errera;
Aspetti forestali, dott. Umberto Bruschini;
Aspetti naturalistici, dott.ssa Alessandra Di Turi;
Aspetti faunistici, dott. Matteo Capurro (acque dolci), dott.ssa Paola Culasso (chirotteri), dott. Fabrizio Oneto (erpetofauna), dott. Pietro Milanesi (mammiferi, ungulati), dott.ssa Francesca della Rocca (indagini entomologiche), dott. Sergio G. Fasano (avifauna);
Aspetti geologici idrogeologici, dott. Guido Paliaga;
Coord. cartografico e GIS, dott.ssa Elena Mingarelli (QC), arch. Marta Puppo (QC - QI - QS/QP);
Progetto grafico, arch. Marianna Amendola.
Ufficio tecnico Ente:
dott. Marco Carraro, dott. Massimo La Iacona e dott.ssa Enrica Mescoli.

titolo

DICHIARAZIONE DI SINTESI

elaborato:

IT1330223 "Rio di Vallenzona"; IT1330213 "Conglomerato di Vobbia"; IT1330905 "Parco dell'Antola"; IT1330925 "Rio Pentemina"; IT1331019 "L. Brugneto"



Parco Naturale Regionale dell'Antola
Piano Integrato

Adottato con Delibera Ente Parco n° 14 del 27/06/2017

ALLEGATO di Regione Liguria a D.C.R. n° ..... del .... / .... / 2017

Indice

1	Introduzione	3
1.1	La dichiarazione di sintesi	3
1.2	Il Piano integrato	4
1.3	Carta del territorio protetto	5
2	Fasi della VAS	6
2.1	Fase di scoping	6
2.2	Percorso di elaborazione del piano integrato	7
2.3	Fase di consultazione	8
2.4	Osservazioni pervenute	8
2.5	Fase della decisione	9
3	Integrazione delle considerazioni ambientali del piano	11
3.1	Revisione del Piano integrato in base alle osservazioni pervenute nella fase di consultazione	11
3.2	Adeguamento agli esiti della valutazione ambientale	12
3.2.1	Piano integrato, valutazione di incidenza e studio di incidenza	13
3.2.2	Piano integrato e Piano Territoriale	

1. Introduzione

1.1 La dichiarazione di sintesi

Il presente documento costituisce la **dichiarazione di sintesi** del processo di valutazione ambientale strategica (VAS) del Piano Integrato del Parco dell'Antola.

> *5. L'atto definitivo di approvazione del piano o programma è pubblicato nel BURL con l'indicazione della sede ove si può prendere visione dello stesso e degli atti concernenti il procedimento. Tale pubblicazione, anche nei siti web delle autorità interessate, comprende:*
>
> *a) il piano o programma approvato;*
>
> *b) il provvedimento motivato espresso dall'autorità competente;*
>
> ***c) una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate, secondo lo schema di cui all'allegato D;***
>
> *d) le misure adottate in merito al monitoraggio;*
>
> *e) le eventuali misure correttive da adottare in caso di impatti negativi.*

L.R. 32/2012 "Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS)…" - Art. 10.

> *La **dichiarazione di sintesi** è il documento attraverso il quale l'autorità procedente, nel momento di informazione della decisione, illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili. È fondamentale per ripercorrere il processo decisionale e renderlo trasparente ed efficace.*

L.R. 32/2012 "Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS)…" - Allegato D

La dichiarazione di sintesi è redatta ai sensi:

- dell'art. 9 della Direttiva 2001/42/CE che prevede l'obbligo di mettere a disposizione delle autorità e del pubblico, assieme al piano ed alle misure adottate in merito al monitoraggio, la dichiarazione di sintesi con i contenuti descritti nel riquadro;
- del recepimento italiano avutosi nell'ambito del Dlgs n. 152/2006 e ss. mm. ed ii. che richiama la dichiarazione di sintesi alla lettera b) dell'art.17 come momento centrale dell'informazione sulla decisione discendente dall'applicazione della procedura di VAS;
- della L.R. 32/2012 e ss. mm. ed ii., "Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS)…", di cui sono stati riportati il comma 5 dell'art. 10 e l'all. D.

La presente Dichiarazione, in applicazione agli obblighi di legge sopra richiamati, intende illustrare le varie fasi di approvazione del Piano e, attraverso esse, il processo di affinamento che il Piano ha subito a seguito delle valutazioni ambientali, delle consultazioni pubbliche, degli apporti specialistici.

Gli elaborati del Piano integrato, comprensivi della presente Dichiarazione di Sintesi, del Piano di Monitoraggio nonché del parere motivato VAS, delle versioni integrali delle osservazioni pervenute, dei documenti già pubblicati nell'ambito del processo di VAS (rapporto preliminare e rapporto ambientale e relativi allegati) sono pubblicati sul portale ambientale della Regione Liguria (www.ambienteinliguria.it), sul sito web dell'Ente Parco **(www.parcoantola.it).**

Gli stessi documenti sono disponibili presso gli uffici dell'autorità procedente, individuata nella Regione Liguria – Settore Parchi e Biodiversità del Territorio via D'Annunzio 111, 7° piano, nonché presso

gli uffici dell'autorità proponente, individuata nell'Ente Parco Antola presso la sede scientifica in Via N.S. della Provvidenza, 3 – 16029 Torriglia (GE).

1.2 Il piano integrato

Il **Piano Integrato del Parco Dell'Antola** (di seguito Piano integrato) aggiorna il precedente Piano del 2001 ai sensi dell'art. 18 della l.r. 12/1995 e ricomprende al suo interno anche il Piano pluriennale di sviluppo economico (art. 22 della l.r. 12/1995) ed i Piani di gestione di cinque siti di importanza comunitaria diventati Zone Speciali di Conservazione (ZSC) affidati al Parco (art. 5 della l.r. 28/2009):

1) IT1330223 "Rio di Vallenzona";
2) IT 1330213 "Conglomerato di Vobbia";
3) IT1330905 "Parco dell'Antola";
4) IT1330925 "Rio Pentemina";
5) IT1331019 "Lago Brugneto".

Si tratta quindi di un piano "contenitore" che applica un principio contenuto nella direttiva Habitat (92/43/CEE) secondo il quale i piani di gestione dei siti di importanza comunitaria possono essere specifici o **integrati** in altri piani.

Nel caso del piano del parco, tale scelta è apparsa la più semplice e lineare, posto che i due strumenti – piano del parco e piano di gestione - condividono di fatto gran parte delle funzioni che devono assolvere a tutela dei valori naturalistici di un territorio.

L'aver incluso anche il piano pluriennale – che rappresenta la dimensione progettuale del piano del parco e, in conseguenza della integrazione, dello stesso piano di gestione - consente una visione unitaria ed un quadro operativo completo e coerente.

Pur nella reciproca integrazione, i tre strumenti conservano peraltro una loro identità, che emerge soprattutto negli aggiornamenti che essi possono avere, come viene meglio precisato nelle Norme del piano.

Il procedimento di modifica dei piani di gestione e del piano pluriennale risulta infatti più semplice rispetto a quello del piano del parco, in modo da poter aggiornare rapidamente i due strumenti rispetto alle sempre nuove conoscenze che si acquisiscono ed adattarli all'immediato contesto nel quale essi operano, nell'ambito di un disegno strategico che traguarda invece tempi più lunghi.

La struttura del Piano, le metodologie impiegate per la costruzione delle basi conoscitive e interpretative del contesto territoriale, le scelte compiute, le azioni da promuovere sono ampiamente descritte nel **Rapporto Ambientale** e nelle **Relazioni illustrative**, documenti ai quali pertanto si rinvia per ogni ulteriore informazione.

Il Piano integrato dell'Antola è inoltre parte del progetto regionale "Rete Natura 2000", finanziato con fondi del Piano di Sviluppo rurale 2007/2013.

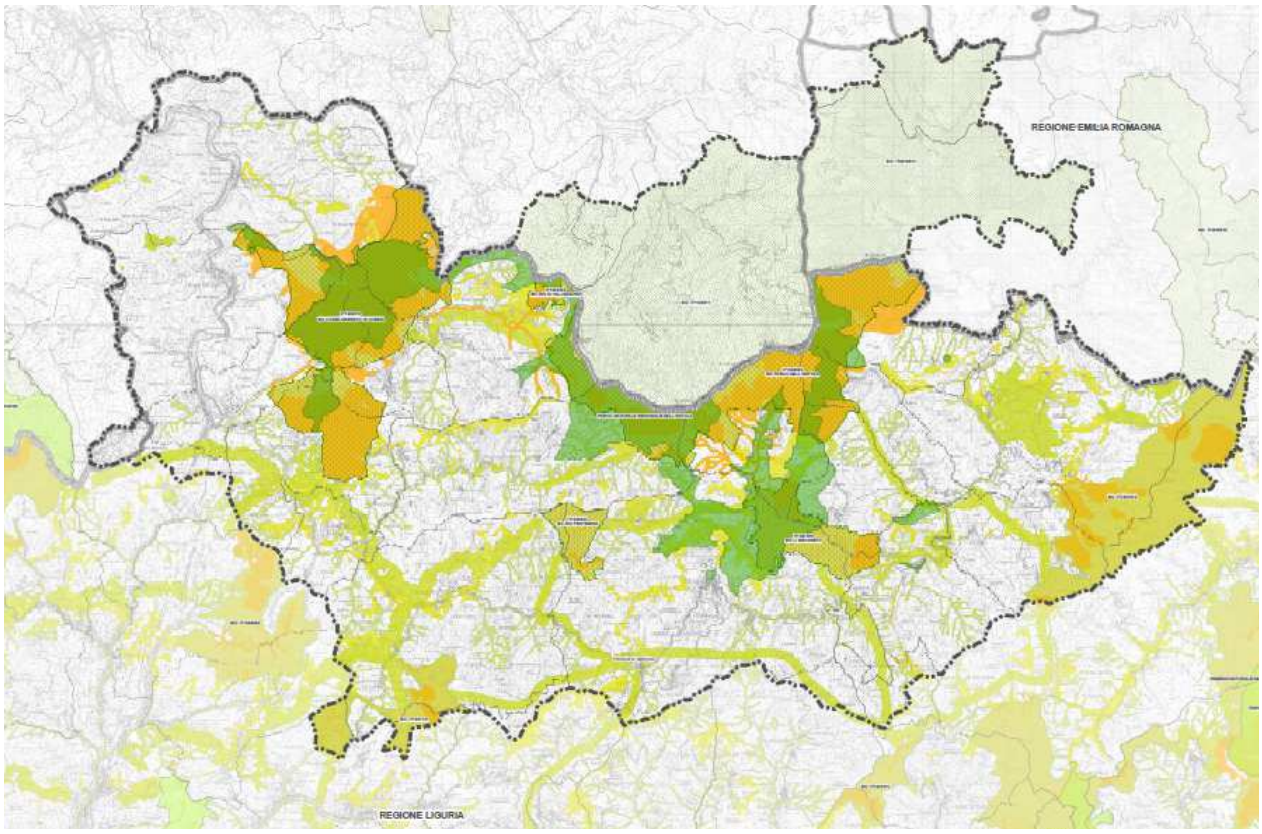
Tale progetto ha visto direttamente coinvolti la Regione, per gli aspetti generali e per quello che riguarda i SIC che essa direttamente gestisce, quattro su sei Enti parco regionali, la Provincia di Imperia ed Arpal.

L'obiettivo perseguito è stato quello di dotare di piano di gestione una parte significativa dei SIC liguri, a partire dai 34 SIC gestiti dagli Enti Parco, nell'ambito di un aggiornamento del loro piano del parco, e dei 4 direttamente gestiti dalla Regione.

In particolare, sono stati aggiornati quattro piani dei parchi (Alpi Liguri, Antola, Aveto, Beigua), includendovi al loro interno i piani di gestioni dei SIC afferenti al singolo parco, secondo un disegno unitario e coordinato.

Hanno collaborato per la riuscita del progetto un gruppo di giovani professionisti, che hanno curato i vari aspetti e, soprattutto, hanno aggiornato e implementato, sotto la supervisione regionale e di Arpal, le banche dati indispensabili per una corretta gestione della Rete Natura 2000.

Carta del Territorio Protetto (Parco dell'Antola e dei Siti della Rete Natura 2000 in gestione)



2. Fasi della VAS

Nei paragrafi seguenti sono sinteticamente esaminati i vari passaggi del Processo di VAS cui è stato sottoposto il Piano integrato, processo che è stato coordinato per quanto possibile con quello previsto in materia di adozione e approvazione dei piani delle aree protette dalla legge 12/1995, con l'intento di evitare inutili duplicazioni, appesantimenti e rallentamenti dell'iter complessivamente inteso.

2.1 Fase di scoping

Prima di adottare formalmente il Piano integrato, in data 17/12/2013, l'Ente Parco Antola sottoponeva alla Comunità del Parco un primo schema di piano, presentando poi tale schema in seduta pubblica il 14.3.2014.

Al fine di attivare una fase di scoping, secondo gli accordi intercorsi con gli uffici regionali, in data 13.03.2014 il Parco trasmetteva alla Regione lo Schema di piano ed il Rapporto Preliminare di Valutazione Ambientale Strategica.

Nella medesima data anche i Parchi delle Alpi Liguri, dell'Aveto e del Beigua attivavano la procedura di scoping consegnando i relativi Rapporti preliminari.

La suddetta documentazione veniva inoltrata al Settore VIA regionale che dava avvio formalmente al procedimento di scoping in data 26 marzo 2014.

Il successivo 17 aprile si svolgeva l'incontro con i Soggetti Competenti in Campo Ambientale (SCCA) individuati come di seguito:

Soggetti esterni	Soggetti interni
- Direzione Reg. per i beni Culturali e Paesaggistici - Soprintendenza per i Beni Arch. e Paesaggistici - Soprintendenza per i Beni Archeologici - ARPAL Direzione scientifica - ARPAL UTCR - ARPAL Dipartimenti Provinciali di IM, SV, GE - Province di IM, SV, GE - ASL 1, 2, 3, e 4 - Comuni interessati - Regioni confinanti - Province confinanti	- Settore Urbanistica e Tutela del Paesaggio - Settore Assetto del territorio - Ecosistema costiero e ciclo delle acque - Progetti e programmi per la tutela e valorizzazione ambientale

Soggetti con competenza ambientale coinvolti nella fase di scoping

Fornivano contributi istruttori:

- Soprintendenza per i Beni Arch. e Paesaggistici;
- Soprintendenza per i Beni Archeologici;
- Provincia di GE;
- Provincia di Cuneo;
- Settore Progetti e programmi per la tutela e valorizzazione ambientale.

In particolare, le Soprintendenze esprimevano la necessità di dare evidenza all'interno del Piano integrato dei valori architettonici, paesaggistici e archeologici presenti nel territorio preso in considerazione, anche aggiornando laddove possibile i dati in loro possesso.

La Provincia di Genova sottolineava la necessità di tenere nel debito conto della pianificazione territoriale di livello provinciale (urbanistica, piani di bacino, carta ittica) e di assicurare la debita integrazione con la pianificazione di livello comunale, per fornire una strategia comune a territori rurali.

La Provincia di Cuneo svolgeva considerazioni non pertinenti al piano integrato dell'Antola .

La fase di scoping si concludeva formalmente il 30/05/2014 con la trasmissione da parte del Settore VIA regionale degli esiti finali delle consultazioni e della conferenza istruttoria al processo di VAS del Piano del Parco.

2.2. Percorso di elaborazione del Piano integrato

A seguito della conclusione della fase di scoping, tenuto conto degli esiti di tale fase, l'Ente parco procedeva alla stesura del Piano integrato, secondo un procedimento aperto e partecipato, in continuità con la filosofia e l'impianto dei due strumenti principali attualmente vigenti (il PDP del 2001 ed il Piano Pluriennale Socio Economico del 2002), attraverso diversi momenti di ascolto sociale e di partecipazione istituzionale.

Le attività di comunicazione e informazione sono state differenziate in funzione dei temi e delle categorie dei soggetti coinvolti, quali le amministrazioni provinciali e comunali (ivi compresi i comuni esterni al parco ma inclusi nei SIC in gestione), le associazioni di categoria (agricoltori, allevatori, boscaioli) le associazioni ambientaliste ed escursionistiche, gli ambiti territoriali di caccia e le associazioni venatorie, il mondo della scuola, dell'università e della ricerca, gli operatori del turismo (gestori di alberghi, aziende agrituristiche, bed&breakfast, rifugi, ristoranti) le cooperative di servizio locali, le associazioni ed i gruppi impegnati nelle attività sportive e outdoor.

In particolare sono stati effettuati i seguenti momenti di confronto istituzionale:

- 17/12/2013 presentazione del Piano integrato alla Comunità del parco
- 14/03/2014 presentazione pubblica di apertura del processo di partecipazione
- 10/07/2014 "Verso Il Piano Integrato del Parco dell'Antola", Workshop: strategie e territorio;
- agosto 2014 (1,4,7,20), gennaio 2015 (21 e 22) incontri di confronto con i Comuni e le associazioni direttamente coinvolte e interessate. (Incontro associazioni ambientaliste, incontro operatori del settore forestale, incontro associazioni e operatori del settore turistico)

La Comunità del parco, organo nel quale sono rappresentati i soggetti istituzionali e i principali portatori di interessi del territorio del parco, ha svolto un ruolo particolarmente attivo nella predisposizione del piano integrato, esaminandone le varie fasi di avanzamento nelle sedute del 27.02.2015, 10.06.2015 e 27.06.2015. Infine, nella seduta del 13 luglio 2015, a termini di statuto, la Comunità esprimeva unanime il proprio formale assenso al piano da adottare.

Con **deliberazione del Consiglio Direttivo n. 14 del 27 giugno 2015** l'Ente Parco adottava infine il Piano, trasmettendolo alla Regione per l'avvio del procedimento di valutazione ambientale strategica.

2.3 Fase di consultazione

A seguito dell'adozione, il Piano integrato ha seguito due percorsi paralleli:

- il primo, relativo al procedimento VAS, secondo le fasi indicate nella L.R. 32/2012;
- il secondo, relativo al procedimento di approvazione dei piani delle aree protette, secondo le fasi indicate nella l.r. 12/1995.

I due percorsi prevedevano entrambi la pubblicazione del piano adottato affinché su di esso potessero raccogliersi eventuali osservazioni.

I tempi e le modalità di pubblicazione dei due percorsi risultano compatibili gli uni rispetto agli altri:

- secondo il procedimento VAS, la Regione (autorità competente), ricevuto il piano adottato, lo pubblica per sessanta giorni sul proprio sito web e lo deposita in libera visione presso i propri uffici, affinché chiunque ne possa prendere visione e presentare osservazioni; analoghe pubblicazioni sono effettuate presso l'ente che ha adottato il piano (autorità procedente; in questo caso l'Ente Parco); il decorso del tempo è sospeso nel mese di agosto;
- secondo il procedimento ex l.r. 12/1995, l'Ente parco pubblica il piano adottato per trenta giorni presso la propria sede, quella dei comuni e delle province interessate dal piano; nei successivi trenta giorni, i soggetti interessati possono presentare osservazioni, sulle quali l'Ente parco esprime un parere; il piano ed il parere sono quindi trasmessi alla Regione per la definitiva approvazione.

Di fatto, l'unica differenza rilevante concerne la durata della pubblicazione – sessanta per la VAS, trenta per la l.r. 12/1995 – ma nel secondo caso occorre aggiungere i successivi trenta giorni previsti per la formulazione delle osservazioni, per un periodo complessivo di sessanta giorni.

Si è potuto pertanto assolvere agli obblighi di pubblicazione del Piano in un'unica volta, per una durata tale da rispettare i termini di entrambe le normative applicate, evitando così inutili duplicazioni procedurali.

Il Piano integrato, comprensivo del Rapporto Ambientale e della sintesi non tecnica, è stato pubblicato sui siti web e presso gli uffici della Regione, dell'ente parco e degli enti locali:

- dal **29 luglio fino al 27 ottobre 2015**, tenuto conto della sospensione del mese di agosto, in ottemperanza alle normative in tema di VAS;

- dal **24 luglio fino al 23 agosto** , in ottemperanza alla normativa in tema di aree protette

che per questa fase sono state applicate contestualmente.

2.4 Osservazioni pervenute

Nei termini di legge sono pervenute alla Regione e all'Ente Parco 17 osservazioni da parte dei seguenti soggetti (si riporta la protocollazione dell'Ente parco)

1	Prot. E.P. 1117 del 04/08/2015	Consorzio rurale di Bavastri
2	Prot. E.P. 1157 del 13/08/2015	Proprietari e villeggianti della frazione di Bavastri
3	Prot. E.P. 1294 del 21/09/2015	Comune di Gorreto
4	Prot. E.P. 1204 del 27/08/2015	Pierluigi Falchero (frazione di fontanarossa)
5	Prot. E.P. 11244 del 7/09/2015	Sergio Chiosso (frazione di Fontanarossa)
6	Prot. E.P. 1292 del 21/09/2015	comune di Fascia
7	Prot. E.P. 1295 del 21/09/2015	comune di Isola del Cantone
8	Prot. E.P. 1296 del 21/09/2015	comune di Rondanina
9	Prot. E.P. 1307 del 23/09/2015	comune di Propata
10	Prot. E.P. 1225 del 01/09/2015	Barbieri Nicola e Scramaglia Giovanni, per conto di alcuni cacciatori del comune di Propata
11	Prot. E.P. 1303 del 22.09.2015	Poggio Luigi Domenico
12	Prot. E.P. 1297 del 22.09.2015	Roberto Margari

13	Prot. E.P. 1319 del 25.09.2015	Comune di Vobbia
14	Email del 22.09.2015	Marcellino Montagner Presidente Enalcaccia Genova
15	Prot. E.P. 1325 del 28.09.2015	Federcaccia
16	Prot. E.P. 1330 del 28.09.2015	ATC
17	Prot. E.P. 1308 del 08.10.2015	Comune di Ronco Scrivia

Con deliberazione del **Consiglio Direttivo n. 5 del 13/02/2016, l**'Ente Parco formulava il proprio parere ai sensi dell'art. 18 della l.r. 12/1995 sulle osservazioni pervenute.

Con nota 266 del 24 febbraio 2016, l'Ente parco trasmetteva alla Regione Liguria tali osservazioni per il seguito del procedimento di approvazione del Piano integrato.

Le controdeduzioni dell'Ente parco sono riportate nell'allegato B "Prospetto delle osservazioni ricevute e loro valutazione" in calce al presente documenti

2.5 Fase della decisione

Al termine della fase di pubblicazione, il Piano integrato è stato istruito a cura della competente struttura regionale per essere sottoposto dapprima all'esame della sezione VAS del Comitato Tecnico regionale per il territorio e successivamente alla Giunta Regionale per l'espressione del formale parere che chiude la fase decisoria della VAS.

Hanno fornito contributi istruttori le strutture regionali

- Ecosistema costiero e ciclo delle acque, con nota IN/2015/16698 del 22.09.2015
- Pianificazione territoriale e tutela del paesaggio, con nota IN/2015/24218 del 28.12.2015
- Attività estrattive, con nota IN/2015/15885 del 9.09.2015
- Sviluppo sostenibile, parchi e biodiversità, con nota IN/2016/2016/2773 del 16/02/2016

Non hanno invece fatto pervenire contributi istruttori i Soggetti competenti in materia ambientale consultati:

- Direzione Reg. per i beni Culturali e Paesaggistici
- Soprintendenza per i Beni Arch. e Paesaggistici
- Soprintendenza per i Beni Archeologici
- ARPAL Direzione scientifica
- ARPAL UTCR
- ARPAL Dipartimenti Provinciali di IM, SV, GE
- Province di IM, SV, GE
- ASL 1, 2, 3, e 4
- Comuni interessati
- Regioni confinanti
- Province confinanti

La trattazione in CTVAS è avvenuta nelle sedute del 12 ottobre 2015, di presentazione generale dei quattro piani integrati, 16/12/2015 (specifica per il Piano integrato dell'Antola), 13 gennaio 2016 e 17 febbraio 2016, conclusiva, nella quale il CTVAS ha formulato il proprio motivato parere n. 62 ai sensi dell'art. 12 della l.r. 12/2012, nel testo in quel momento vigente.

Acquisito il parere del Comitato CTVA 62/216, la Giunta regionale ha formulato, con **deliberazione n. 227 del 18 marzo 2016** ai sensi dell'art. 10 della l.r. 12/2012, "il proprio motivato pronunciamento avente efficacia vincolante", con prescrizioni, sul Piano integrato del Parco dell'Antola.

3. Integrazione delle considerazioni ambientali nel piano

3.1 Revisione del Piano integrato in base alle osservazioni pervenute nella fase di consultazione

Si riportano nello specifico allegato A in coda al presente documento, cui si rimanda, le osservazioni pervenute durante il processo di VAS, tenuto conto che esse sono state formulate sia agli effetti della VAS sia ai sensi della l.r. 12/1995.

In quest'ultimo caso, l'Ente parco è tenuto ad esprimere un parere sulle osservazioni ricevute. Su tali osservazioni decide il Consiglio regionale all'atto dell'approvazione del Piano.

Nel prospetto sono pertanto riportati, oltre agli estremi delle osservazioni presentate (soggetto, data e numero del protocollo di ricevimento da parte dell'Ente Parco), una loro esposizione eventualmente articolata per punti salienti, il parere dell'Ente Parco, il parere espresso in sede di VAS, l'accoglimento o meno e, in caso di accoglimento, l'effetto prodotto sul Piano, con l'indicazione puntuale del documento o della norma modificata.

Le osservazioni riguardanti la richiesta di modifica dei confini del Parco, presentate da singoli cacciatori o loro associazioni e da due Comuni, sono state tutte respinte, con l'esclusione dell'area contigua di Pian della Cavalla, per i motivi più oltre precisati

L'area del parco, per consistenza e distribuzione, è già oggi al limite della massa critica che ne giustifica l'esistenza stessa.

Rispetto al disegno della legge regionale 52/1989 istitutiva del Sistema naturalistico protetto dell'Antola, il Piano del 2001 aveva operato un severo ridimensionamento dell'area a parco naturale.

La presenza di una amplissima area contigua – 5.832 ha contro 4838 ha di parco naturale - compensava solo in parte tale ridimensionamento, recuperando territori naturalisticamente importanti e fornendo un connettivo alle porzioni isolate costituenti il parco vero e proprio.

Nel 2010, a seguito di alcune pronunce di incostituzionalità delle normative regionali in materia di attività venatoria, anche l'area contigua veniva meno.

Mentre i Parchi dell'Aveto e di Portofino, coinvolti anch'essi dalla questione, ricostituivano fra il 2011 e il 2012 le proprie aree contigue in accordo con i Comuni e gli Ambiti territoriali di caccia, per il Parco dell'Antola ciò non avveniva.

A fronte di tale situazione, le "Linee Guida per la revisione dei Piani dei parchi", approvate dalla Regione con DGR 626/2013, in un paragrafo apposito affrontavano il problema del sottodimensionamento del parco ed indicavano la necessità del ripristino delle aree contigue o, meglio, la loro sostituzione con aree a parco naturale.

Il nuovo Piano integrato ha rispettato solo in parte tali indicazioni poiché, nonostante una lunga fase concertativa con i Comuni ed i cacciatori, non è riuscito ad andare oltre ad un ridisegno di porzioni marginali, senza recuperare l'impostazione del disegno originario.

Per quanto insoddisfacenti essi stessi, i confini del Piano integrato sono comunque il frutto di quella fase concertativa, sanciti dalla votazione della Comunità del Parco del 27 giugno 2015 a norma di Statuto sul Piano da adottare, da cui risulta una superficie complessiva del parco leggermente incrementata (409 ha, pari all'8 %) .

In tale seduta, presenti tutti i comuni e tutti i principali portatori di interesse che compongono tale Organo, ivi compresi gli organismi di gestione venatoria e con la sola esclusione dell'Università (22 su 23 componenti), la Comunità si è espressa favorevolmente sul Piano, con un solo voto contrario (Comune di Gorreto) e tre astensioni (Comuni di Fascia, Rondanina e Propata).

In questo quadro, non appare possibile apportare ulteriori modifiche in accoglimento delle osservazioni presentate da singoli cacciatori o da loro associazioni; esse infatti riducono ulteriormente il parco, o lo

collocano in ambiti di minor pregio naturalistico, non sono motivate o sono motivate da interessi diversi da quelli naturalistico ambientali, talvolta in conflitto fra loro, e rimettono ancora una volta in discussione un accordo faticosamente raggiunto nella fase di preparazione del Piano.

La stessa richiesta formulata dall'ATC di eliminazione di un'area nel Comune di Savignone, accolta dall'Ente Parco in sede di controdeduzioni per facilitare la conduzione dei cani durante la caccia nelle zone limitrofe al parco, non risulta accoglibile in questa sede.

Come già evidenziato nella VAS nel parere di cui alla DGR 227/2016, la richiesta è motivata esclusivamente da esigenze venatorie e, come tale da respingere.

Occorre peraltro considerare che, pur trattandosi di un'area di limitate dimensioni (circa 56 ha), ricompresa nel SIC, la sua eliminazione andrebbe a ridurre ancora il già limitato aumento di superficie del nuovo parco. Inoltre, si verrebbe a privilegiare la richiesta dell'ATC, che pochi mesi prima si era espressa in senso opposto, rispetto alla richiesta del Comune che, al momento della adozione del Piano, ne aveva invece proposto l'inserimento per incrementare la superficie comunale in area protetta, passando da 117 ha a 182 ha, che resterebbe comunque esigua rispetto al parco.

Anche le richieste di modifica dei confini presentate dal Comune di Fascia appaiono tardive rispetto alla astensione nella Comunità di pochi mesi prima, anch'esse non motivate, comportanti una ulteriore e significativa riduzione di superfice del parco e, soprattutto, senza alcun raccordo con le aree parco dei confinanti comuni di Propata e Rondanina.

Diverso è invece il caso della osservazione del Comune di Gorreto, che oltre ad alcune modifiche dei confini del parco, chiede la soppressione dell'unica area contigua prevista dal Piano integrato, quella di Pian della Cavalla.

Tale area contigua risulta inserita all'ultimo nel Piano integrato: essa è infatti presente nel solo elaborato QP01 di raffronto fra i confini proposti dal Piano integrato e quelli del Piano del 2001 ed è citata nell'elaborato "Relazione illustrativa parte III" al paragrafo 2.2.2., dove si fa riferimento alla attivazione della" procedura per il raggiungimento dell'intesa prevista dall'art. 4 bis della L.R. n. 12/1995". Nelle norme ed in nessun altro documento vi si fa cenno.

Lo stesso Ente parco, che pure ne propone l'inserimento, in risposta all'osservazione di Gorreto non si esprime e richiama solo aspetti procedurali (…"l'istituzione dell'area contigua non discende direttamente dall'approvazione del Piano...").

L'istituzione e la regolamentazione di un'area contigua devono in effetti osservare un preciso procedimento di intese con l'ente parco e con il comune interessato, così come prevedono l'art. 4 bis della l.r. 12/1995 e l'art. 32 della legge 394/1991.

Tale procedimento, come è evidenziato nelle Linee guida regionali citate, può rientrare in quello di approvazione del piano del parco purché siano rispettate le condizioni essenziali, ed in particolare siano state conseguite le necessarie intese, vale a dire che l'ente parco ed il comune si siano esplicitamente espressi a favore dell'area contigua e delle regole ivi previste.

Così non può dirsi per l'area di Pian della Cavalla, per cui, almeno in sede di Piano integrato la proposta istitutiva non appare ricevibile.

Il parere della VAS, che sul punto avrebbe confermato l'istituzione dell'area contigua e respinto l'osservazione del Comune di Gorreto, non supera la carenza dei necessari presupposti di legge per procedere con tale istituzione.

3.2 Adeguamento agli esiti della valutazione ambientale:

Il presente paragrafo descrive come si è tenuto del parere motivato e delle prescrizioni in esso contenute, in parte derivante anche dalle osservazioni pervenute dai soggetti con competenze ambientali ed altri soggetti interessati, indicando puntualmente ed argomentando le modifiche di conseguenza apportate.

Al fine di adeguare il Piano integrato alle prescrizioni contenute nella DGR 227/2016 sono stati costituiti informalmente i seguenti gruppi di lavoro, sotto il coordinamento del Settore Parchi e Biodiversità:

- con il Dipartimento per la pianificazione territoriale, per gli aspetti di carattere urbanistico edilizio, con la partecipazione dell'ente parco per i momenti di verifica e condivisione;

- con le strutture del Dipartimento Ambiente competenti in materia di acque, per gli aspetti relativi a tale materia, ed in particolare per il raccordo con il Piano regionale di Tutela delle acque;

Sono stati inoltre sentite, per approfondimenti su questioni più limitate e specifiche, le strutture del Dipartimento agricoltura (aspetti relativi alle attività silvo pastorali, piano di sviluppo rurale) e del Dipartimento Sviluppo Economico (PEAR Piano energetico ambientale regionale, impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili).

Soprattutto il primo gruppo di lavoro si è riunito per diversi mesi con sedute plurisettimanali, verificando punto per punto tutte le previsioni di carattere urbanistico e apportando le conseguenti correzioni o migliorie., sia all'apparato normativo sia alla stessa cartografia di piano. sempre in stretto raccordo con l'Ente Parco.

Il Settore Parchi e Biodiversità, in sede di istruttoria, ha inoltre sottoposto il Piano ad una ampia revisione, anche per aspetti non segnalati dalla VAS o per quanto derivante dal recepimento delle osservazioni; in particolare sono state riviste le disposizioni in materia di valutazione di incidenza, è stata verificata la coerenza con le misure di conservazione delle regioni biogeografiche continentale e mediterranea nel frattempo approvate, sono state "pulite" le tavole dei confini e dell'azzonamento del parco elevandone lo standard di precisione.

Tutte le modifiche sono state concordate con l'Ente Parco.

Per rispondere alle prescrizioni della VAS, sotto il coordinamento istruttorio del Settore Parchi e Biodiversità ed in pieno accordo con l'Ente parco, acquisiti i risultati emersi dai gruppi di lavoro, il **Piano integrato è stato oggetto di una ampia e concordata revisione** rispetto alla versione adottata.

Le modifiche apportate al Piano in questa fase sono indicate, in sintesi, nell'allegato A "Prospetto del recepimento delle prescrizioni della valutazione ambientale strategica (dgr 227/2016)" e, in modo più puntuale, nei documenti di Piano (Norme di attuazione, misure regolamentari, rapporto ambientale, tavole cartografiche), mediante una apposita annotazione.

In questa sede si analizzano in termini più approfonditi alcuni aspetti posti in rilievo dalla VAS: la questione dello "studio di incidenza", il rapporto del Piano Integrato con il Piano territoriale di coordinamento paesistico (PTCP), i possibili casi di esclusione della valutazione di incidenza.

3.2.1 Piano integrato, valutazione di incidenza e studio di incidenza

In sede di Vas è stata eccepita l'assenza di un documento denominato "studio di incidenza".

Secondo il comma 3 dell'art. 10 del d.lgs. 152/2006 "La VAS e la VIA comprendono le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997; a tal fine, il rapporto ambientale, lo studio preliminare ambientale o lo studio di impatto ambientale contengono gli elementi di cui all'allegato G dello stesso decreto n. 357 del 1997", vale a dire gli elementi dello studio di incidenza.

Nel caso del Piano integrato, che contiene al suo interno i piani di gestione dei SIC, occorre però tenere conto delle specificità che necessariamente assume un tale strumento.

Per un verso, infatti, la valutazione di incidenza è esplicitamente esclusa dalla Direttiva Habitat per il piano di gestione, mentre, almeno in astratto occorre per il piano del parco.

Sotto un altro profilo, il Piano integrato, nel suo insieme ed in particolare negli elaborati dei Quadri Conoscitivi e Interpretativi (Relazione e Tavole) contiene tutti gli elementi - gli studi, i campionamenti, le analisi, le interpretazioni, le valutazioni di pressioni/minacce, le indicazioni di monitoraggio - ben più approfonditi di quanto normalmente richiesto per uno studio di incidenza.

Sarà infatti il Piano integrato stesso, una volta approvato, a divenire il quadro di riferimento obbligatorio per gli studi e per le valutazioni di incidenza dei piani e degli interventi riguardanti i SIC di cui rappresenta non solo lo strumento gestionale, ma il principale strumento conoscitivo.

Per questo, nel Rapporto ambientale sono richiamati solamente alcuni, fra i più salienti aspetti dei caratteri naturalistici dei Siti e delle loro problematiche, rinviando ai Quadri Conoscitivi e Interpretativi della Relazione Illustrativa e delle relative Tavole di Piano ogni ulteriore approfondimento.

3.2.2 Piano integrato e Piano Territoriale di coordinamento paesistico (PTC)

La VAS, in più punti, ha sollevato la questione del rapporto fra Piano integrato e Piano Territoriale di coordinamento paesistico.

Tale rapporto è stabilito per legge in termini di sovraordinazione del primo rispetto al secondo, o meglio, il Piano del parco integra la pianificazione territoriale di qualsiasi di livello e, in caso di contrasto, prevale su di essa, secondo la formulazione operativamente più efficace della legge urbanistica regionale (art. 2, c. 5 della l.r. 36/1997) rispetto a quella contenuta all'art. 25, c. 2 della legge 394/1991.

E' importante sottolineare come l'effetto di prevalenza del Piano integrato si esplichi solamente in riferimento al territorio del Parco strettamente inteso, e non si estende al territorio ricompreso nei siti Natura 2000 esterno al parco, ed ancor meno alla cosiddetta "area vasta", che è un mero ambito di studio.

I casi di reali contrasto Piano integrato/PTCP sono peraltro assai marginali, per numero e rilevanza, con la sola importante eccezione, relativa all'Assetto vegetazionale del PTCP.

Quest'ultimo, infatti, appare ormai molto datato rispetto alle novità introdotte dalla Direttiva Habitat successivamente alla sua approvazione (1990) in quanto deriva da un approccio che vede nel rispetto dei dinamismi naturali il criterio principale da seguire nel compiere le scelte di pianificazione e normazione del territorio

La direttiva comunitaria pone invece la tutela della biodiversità come prioritaria, anche quando essa risulta in contrasto con tali dinamismi o si riferisce a formazioni seminaturali derivanti da pratiche agricole e colturali ormai in declino.

In attesa di una revisione generale del PTCP e del suo Assetto vegetazionale, l'eventuale contrasto fra Piano integrato e PTCP Assetto vegetazionale, all'interno del parco e, in questo caso anche del territorio dei SIC in gestione al parco stesso, trova comunque una soluzione operativa sul piano tecnico giuridico.

Infatti, la tutela della biodiversità è un obbligo assunto dallo Stato italiano nei confronti dell'Unione europea ed è intervenuto successivamente all'approvazione del PTCP. Ciò consente di concludere che le previsioni del PTCP Assetto Vegetazionale vengono meno in caso esse contrastino con quelle a tutela della biodiversità.

3.2.3 Piano di gestione integrato e Valutazione di incidenza (PTC)

I piani di gestione, secondo una impostazione metodologica originaria, grazie all'approfondimento delle analisi in essi contenute e alla definizione puntuale della disciplina degli interventi ammessi, avrebbero potuto indicare casi ulteriori di esclusione dalla valutazione di incidenza rispetto a quelli stabiliti nella l.r. 28/2009.

Nel corso dell'esame del Piano, peraltro, l'Unione Europea ha attivato un procedimento di infrazione contro l'Italia proprio in riferimento ai casi di esclusione della valutazione di incidenza. Su tale tema sta lavorando un gruppo di lavoro Ministero/Regioni che dovrebbe condurre alla adozione di linee guida specifiche.

In attesa di tali linee guida, tutte le disposizioni del Piano sulla valutazione di incidenza (necessità/esclusione) sono state riviste lasciando solo quelle sulle quali, allo stato, non paiono esservi contestazioni.

PIANO INTEGRATO DEL PARCO DELL'ANTOLA

Allegato A PROSPETTO DEL RECEPIMENTO DELLE PRESCRIZIONI DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (dgr 227/2016)

Prescrizione parere motivato	Modalità di accoglimento	Revisione piano
Pianificazione paesistica e urbanistica		
rapporti con la pianificazione paesistica ***Occorre che sia chiarita la volontà o meno di superamento della disciplina del PTCP per tale assetto (vegetazionale).***	Modifica effettuata. Nelle NTA è stata esplicitamente riaffermata la prevalenza del Piano del parco, ancorché sia la stessa legge quadro 394/1991 a collocare il piano del parco al vertice degli strumenti di pianificazione.	Si modificano le NTA con l'integrazione dell'art.4 comma 4.
occorre chiarire dove il PIDP intenda prevalere sulla disciplina degli strumenti urbanistici comunali;	E' stata effettuata con la Struttura Pianificazione una approfondita revisione delle previsioni di Piano a contenuto urbanistico-edilizio che ha portato alla modifica di molte di esse. La regola generale è comunque contenuta all'art.4 c.1 delle NTA. Sono stati inoltre inseriti gli opportuni richiami agli strumenti urbanistici aggiornati al PTC della Prov. di Genova (es PUC-CO). E' stata anche approfondita la collocazione di alcuni nuclei abitati all'interno di riserve (zone B del Piano) con l'attribuzione di una diversa e più appropriata fascia di protezione.	Si modificano le NTA con l'integrazione agli artt: - Art. 9 c. 1 lettera k - Art.10 c.6 - Art. 12 c 5 - Art.14 c.2, c.4 - Art.16 c.3, c.4 - Art.17 c.3, c.4 - Art. 18 lettera f) - Art.19 c.2, c.3 - Art.20 c.4, c.5 Modifiche cartografiche della TAV. QP02: - Casoni di Vobbia - Piani - Caffarena - Santuario di Montebruno - Frazioni di Albora e Fontanasse
occorre risolvere anche le "aree di attenzione" del	E' stata effettuata con la Struttura Pianificazione una	Non comporta modifiche alle norme.

Prescrizione parere motivato	Modalità di accoglimento	Revisione piano
Rapporto Ambientale (Montebruno, Propata, Crocefieschi, Savignone, aree esterne al Parco ma SIC), specificando il livello di efficacia (prevalenza, interazione, indirizzo…) delle norme del PIDP rispetto agli SUG vigenti e in particolare al PUC-CO in allora in corso di approvazione.	approfondita revisione delle previsioni di Piano a contenuto urbanistico-edilizio che ha portato alla modifica di molte di esse. La regola generale è comunque contenuta all'art.4 c.1 delle NTA. Per le cd. "aree di attenzione" interne al parco, prevale la normativa di Piano. Per le aree esterne, la fattibilità dell'eventuale dell'intervento sarà oggetto di valutazione di incidenza qualora dentro alla ZSC.	
è necessario, riguardo al merito, ribadire l'opportunità di una modalità prevalentemente conservativa (con interventi di restauro-risanamento conservativo), *fatta salva la possibilità di interventi trasformativi da individuarsi e disciplinarsi, dettati da esigenze di effettiva riqualificazione paesistica e ambientale e di integrazione dei servizi del parco e delle comunità che ci vivono.*	E' stata effettuata con la Struttura Pianificazione una approfondita analisi delle previsioni di Piano a contenuto urbanistico-edilizio che ha portato in alcuni casi alla conferma delle norme stesse in altri alla loro modifica .	Si modificano le NTA con l'integrazione agli artt: - Art. 9 c. 1 lettera k - Art.10 c.6 - Art. 12 c 5 - Art.14 c.2, c.4 - Art.16 c.3, c.4 - Art.17 c.3, c.4 - Art. 18 lettera f) - Art.19 c.2, c.3 - Art.20 c.4, c.5
l'ammissibilità di incrementi volumetrici in ampliamento o di nuova costruzione deve essere condizionata all'obiettivo di tutela di manufatti ed edifici anche testimoniali della cultura del Parco, attraverso ***una più precisa definizione degli interventi ammessi con riferimento alle diverse situazioni presenti;***	E' stata effettuata con la Struttura Pianificazione una approfondita analisi delle previsioni di Piano a contenuto urbanistico-edilizio che ha portato in alcuni casi alla conferma delle norme stesse, in altri alla loro modifica .	Si modificano le NTA con l'integrazione dell'art. 9 c. 1 lettera k), art.14 c.2,
La sistemazione del bacino del Brugneto deve essere verificata tramite un progetto complessivo *da autorizzarsi mediante uno specifico procedimento concertativo che veda la compresenza di tutti gli enti preposti ed interessati*	E' stata effettuata con la Struttura Pianificazione una approfondita analisi delle previsioni di Piano a contenuto urbanistico-edilizio che ha portato in alcuni casi alla conferma delle norme stesse, in altri alla loro modifica .	Si modificano le NTA con l'integrazione all'art.19 c.2, c.3

Prescrizione parere motivato	Modalità di accoglimento	Revisione piano
Piano di Monitoraggio		
Deve pertanto essere elaborata una sezione del Programma di monitoraggio adeguata a verificare l'efficacia ed efficienza dell'attuazione del PIDP, attraverso l'individuazione di un numero limitato di indicatori, direttamente riconducibili agli obiettivi che il Piano si pone, idonee misure di revisione del Piano a fronte degli esiti del monitoraggio, e identificando fonti di finanziamento attivabili. ***La restituzione dei dati di monitoraggio deve avvenire in formato GIS vettoriale e non pdf.***	Modifica effettuata.	Integrazione con documento "Piano di Monitoraggio dei Piani integrati dei parchi naturali regionali Alpi Liguri, Antola, Aveto, Beigua".
Misure regolamentari		
Art.8 (risorse idriche): (Come per Beigua) È necessario che la norma venga riscritta definendo modalità e criteri cogenti per gli interventi in ambiti fluviali e torrentizi e per la realizzazione degli interventi di manutenzione idraulica e messa in sicurezza nell'ambito della programmazione e progettazione ordinaria (non in condizioni di emergenza), consentendo esplicitamente la deroga per le esigenze di Protezione civile, di intervento quindi in condizioni di indifferibilità ed urgenza in quanto a tutela della pubblica incolumità, in presenza di popolazione esposta a rischio. ***Nel disporre modalità di intervento e criteri, la norma deve comunque considerare come punto di partenza quanto già definito a livello regionale (Regolamento 3/2011, NdA del nuovo PTA), specificandole e dettagliandole qualora in presenza di habitat vulnerabili e/o prioritari.*** ***I contenuti di cui al punto 8.4 Captazioni e derivazioni***	E' stata effettuata con il Settore Ecosistema costiero e acque una approfondita analisi delle previsioni di Piano relative alle Risorse idriche che ha portato in alcuni casi alla conferma delle norme stesse, in altri alla loro modifica .	Si modificano le Misure Regolamentari con l'integrazione all' art.8, commi 8.2, 8.3, 8.4,

Prescrizione parere motivato	Modalità di accoglimento	Revisione piano
devono inoltre essere ricondotti alla coerenza con le disposizioni del nuovo PTA; ***art. 8.1: errore di riferimento cartografico da QC04 a QC05*** ***art. 8.3:accessi in alveo: richiamo alla norma del piano del Beigua più cautelativa e ai vincoli del Regolamento 3/2011 ...*** ***art. 8.2.4: aree di frega: localizzazioni carenti*** ***art.8.4.6 lettera c): miniidro: stralciare e rimandare ad articolo apposito su rinnovabili*** ***art. 8.2.6: lacuna sui periodi in cui evitare attività in relazione alla nidificazione di specie.***		
all'art. 10 è esplicitato che la realizzazione di opere edilizie e infrastrutturali è regolamentata dagli strumenti urbanistici previa valutazione di incidenza. Si presume che ciò valga per il territorio in SIC al di fuori del Parco, essendo invece le norme del Parco sovraordinate. Appare quanto mai necessario il raccordo efficace fra i vari livelli normativi, di cui si è detto precedentemente, con riferimento al quadro pianificatorio definito dal PUC-CO in corso di approvazione	Modifica effettuata	Si modificano le Misure Regolamentari con l'integrazione all' Art. 10. Il raccordo con il PUC-CO è contenuto all'art. 14 c.4 e 16 c.5 delle NTA.
all'art. 14 sono consentiti anche nelle aree di salvaguardia gli impianti di telecomunicazioni. ***Occorre introdurre un riferimento preciso al tipo di impianto che si intende ammettere, usando il termine "stazioni radio base – SRB", eventualmente specificandone le caratteristiche;***	Modifica effettuata, sia pure in termini leggermente diversa da quella suggeriti. Il termine SRB è infatti utilizzato per le reti di telefonia mobile, mentre non è utilizzato ad es. per gli impianti di diffusione dei programmi radio televisivi. E' stata utilizzata una formulazione analoga a quella della normativa regionale di settore (l.r 18/99).	Si modifica la norma delle Misure Regolamentari con l'integrazione all' Art. 14.

Prescrizione parere motivato	Modalità di accoglimento	Revisione piano
ART. 15 sulle energie rinnovabili: ***è necessario limitarne la formulazione al paragrafo 16.1.2, eliminando il testo successivo alla parola "in materia",*** *consentendo quindi l'autoproduzione nel rispetto delle condizioni poste dalle LLGG regionali (****che vanno richiamate nel testo normativo****)*	Modifica effettuata	Si modificano le Misure Regolamentari con l'integrazione all' Art. 15.
al punto 17.2.1 occorre aggiungere "alieutiche"	Modifica effettuata	Si modificano le Misure Regolamentari con l'integrazione all' Art. 17.2.1.
al punto 17.5.1 sono errati i codici delle cartografie	Modifica effettuata	Si modificano le Misure Regolamentari con l'integrazione all' Art. 17.5.1. Analogamente agli altri piani, è stato inserito inoltre il richiamo alle Linee Guida del Ministero Ambiente per la tutela della chirotterofauna.
punto 17.6.2 sono esplicitamente consentiti i ripopolamenti di pernice e lepre (diversamente dal Beigua non sono però previste azioni dirette). In ogni caso non sono disponibili dati sullo stato delle popolazioni interessate, che sono peraltro indicatrici di qualità degli agro sistemi. Sarebbe quindi auspicabile ***una regia del Parco, almeno attraverso il monitoraggio*** *sia delle dinamiche delle popolazioni a seguito degli interventi previsti sugli agro-sistemi, onde evitare che gli esemplari immessi non trovino le idonee condizioni ambientali*	Modifica effettuata	Si modificano le Misure Regolamentari con l'integrazione all' Art. 17.6.2.
le attività di controllo faunistico sono correttamente definite all'art. 18. Anche in questo caso è esplicitamente indicato il ricorso a sistemi di controllo indiretto, con un rimando a zone (habitat erbaceo arbustivi – zone interessate da attività agro-silvo-pastorali) che non sono così immediatamente identificabili e che quindi ***occorrerebbe meglio chiarire***	Modifica effettuata per la parte normativa. E' stato precisato che l'installazione di recinzioni non è un obbligo, ma una buona pratica da utilizzare specie in presenza delle criticità segnalate.	Si modifica la norma delle Misure Regolamentari con l'integrazione dell'art. 19, c. 2.
all'art. 27.2 vengono consentiti su tutti i sentieri l'ippoturismo e la mountain bike; si ravvisa l'opportunità di	Modifica effettuata parzialmente, richiamando i poteri regolamentari dell'ente gestore a tutela dei siti.	Si modifica la norma delle Misure Regolamentari con l'integrazione

Prescrizione parere motivato	Modalità di accoglimento	Revisione piano
meglio valutarne le conseguenze ed individuare i tratti effettivamente adeguati *alle attività di che trattasi;*	Attualmente la libera fruizione in mountain bike e a cavallo non è tale da comportare problematiche di tipo naturalistico anche perché consentita esclusivamente sui sentieri. Le manifestazioni sportive sono invece regolate all'.27.3. Nella scheda SCH26 del PPGS è prevista la redazione di un piano complessivo delle attività outdoor che prevede, tra l'altro, l'individuazione di percorsi dedicati per le varie discipline sportive.	dell'art. 27 c. 2.
Art. 28 sulle valutazioni di incidenza	Modifica effettuata. In tema di valutazione di incidenza, e delle sue esclusioni, è peraltro previsto a breve un intervento ministeriale, sulla base degli esiti di un gruppo di studio con le Regioni, come risposta ad una procedura di infrazione comunitaria. Tale intervento potrebbe portare ad importanti modifiche della situazione in atto.	Si modifica la norma delle Misure Regolamentari con l'integrazione all' Art. 28
NTA		
art. 7 ambiti gestionali omogenei: al comma 2 vi si attribuisce valore prescrittivo, descrittivo e di indirizzo per gli obiettivi di qualità paesaggistica: la definizione appare contraddittoria, ***occorre chiarire il livello di cogenza delle indicazioni, rendendo conforme anche il punto 7 dell'art. 5 delle Norme regolamentari;***	Modifica effettuata Con la disposizione in parola si intendeva peraltro evidenziare il diverso valore che gli AGO potevano assumere a seconda del contesto normativo	Si modifica la norma delle NTA con l'integrazione agli artt. 2 comma 2, 4 comma 3 e 7, comma2 nonché delle Misure regolamentari, art. 5 comma7.
art. 9 divieti – punto 1 lett g: ***la norma relativa agli impianti a fonti rinnovabili deve essere ricondotta alla formulazione adottata nell'ambito delle misure regolamentari,***	Modifica effettuata	Si modifica la norma delle NTA con l'integrazione all' Art. 9, c.1 lettera g).
art. 13: non per tutte le B1 individua indirizzi gestionali e obiettivi;	Modifica non effettuata Le singole zone B1, salvo quella "Alto corso del torrente Vobbia e Rio Casce – Bric della Torre – Bric di	Nessuna modifica.

Prescrizione parere motivato	Modalità di accoglimento	Revisione piano
	Ciappella", per le loro caratteristiche intrinseche non necessitano di ulteriori specifici indirizzi e obiettivi oltre a quelli indicati per le zone B1 in generale.	
Art. 16 zona C di protezione, ART. 20 zona D3 : …… ***Occorre pertanto un approfondimento per le zone C e una revisione della norma per le zone D3;***	E' stata effettuata con la Struttura Pianificazione una approfondita revisione delle previsioni di Piano a contenuto urbanistico-edilizio che ha portato alla modifica di molte di esse. In particolare sono state trasferite all'art. 16 (zone C) disposizioni presenti nell'art. 14 (zona B2) nonchè inserita una nuova disciplina legata agli strumenti urbanistici aggiornati al PTC della Prov. di Genova (es PUC-CO).	Si modifica la norma delle NTA con l'integrazione all' Art. 16 c.3 e 4, Art.20 c.4,
all'art. 19 per la zona D2 "Valorizzazione lago del Brugneto" si prevede la possibilità per i soggetti aventi titolo di proporre progetti unitari di valorizzazione delle sponde anche a fini turistico-ricreativi, fra cui approdi e interventi di varia natura. ***Sembrerebbe maggiormente cautelativo ed efficace un rimando più coerente con la Scheda d'azione che individua come soggetto attuatore l'Ente Parco,*** *e sottende le stesse attività/trasformazioni, tramite un progetto complessivo da autorizzarsi con uno specifico procedimento concertativo che veda la compresenza di tutti gli enti preposti ed interessati. Si rimanda alle considerazioni già svolte sulla VI per quanto riguarda la necessità di valutare l'incidenza dell'insieme degli interventi a progetto;*	E' stata effettuata con la Struttura Pianificazione una approfondita revisione delle previsioni di Piano a contenuto urbanistico-edilizio che ha portato alla modifica di molte di esse. Si è preferito intervenire sulle NTA sottolineando il ruolo di coordinamento dell'Ente parco piuttosto che rinviare alla scheda di azione del PPGS in quanto trattasi di documenti non vincolanti e soggetti a modifiche nel medio periodo. La valutazione di incidenza verrà effettuata o meno a seconda della natura degli interventi (art.28 delle Misure regolamentari con nuova formulazione).	Si modifica la norma delle NTA con l'integrazione all' Art. 19 c.3
art.20: ***occorre rivedere l'ammissibilità di manufatti precari "di qualsiasi genere",*** *posto che tale dicitura può ammettere anche interventi non consoni agli obiettivi di*	Modifica effettuata, a seguito della approfondita revisione delle previsioni di Piano a contenuto urbanistico-edilizio effettuato con la Struttura	Si modifica la norma delle NTA con l'integrazione all' Art. 20 c.4

Prescrizione parere motivato	Modalità di accoglimento	Revisione piano
valorizzazione e recupero;	Pianificazione	
*si evidenzia inoltre la **necessità di un coordinamento e verifica di coerenza delle specifiche disposizioni afferenti le modalità d'uso del territorio non insediato, agricolo e forestale.** In linea generale tali indicazioni dovrebbero intendersi prevalenti sulle corrispondenti indicazioni degli SUG. Si evidenzia tuttavia che le stesse si sovrappongono ad un quadro pianificatorio articolato e differenziato nei PUC in corso di approvazione;*	E' stata effettuata con la Struttura Pianificazione una approfondita revisione delle previsioni di Piano a contenuto urbanistico-edilizio che ha portato alla modifica di molte di esse.	Si modificano le NTA con l'integrazione agli artt: Si modificano le NTA con l'integrazione agli artt: - Art. 9 c. 1 lettera k - Art.10 c.6 - Art. 12 c 5 - Art.14 c.2, c.4 - Art.16 c.3, c.4 - Art.17 c.3, c.4 - Art. 18 lettera f) - Art.19 c.2, c.3 - Art. 20 c.4, c.5
*necessita infine **un coordinamento disciplinare degli interventi** che sono previsti sia dal PIDP che in molti SUG (sia nelle discipline paesistiche che nella normativa), che pur non avendo una specifica valenza urbanistica, risultano importanti nell'ambito del Parco e sono sostanzialmente riferiti a sistemazioni e modalità attuative delle pratiche colturali, ecc.*	E' stata effettuata con la Struttura Pianificazione una approfondita revisione delle previsioni di Piano a contenuto urbanistico-edilizio che ha portato alla modifica di molte di esse.	Si modificano le NTA con l'integrazione all' art. 17 c.3 e 4
PPGS		
***SCH01, SCH02, SCH07,SCH011,SCH19, SCH21,SCH22,SCH25** varie integrazioni*	Modifica effettuata	Si integrano le schede elencate.
***SCH026,SCH27, SCH28,SCH29**: hanno contenuti vaghi*	Modifica non effettuata per gli aspetti rilevati. Si ritiene che gli obiettivi di sostenibilità siano già esplicitati, i criteri e le modalità realizzative sono oggetto dei progetti specifici relativi alle schede.	
***SCH28** (immissione di materiale ittico con popolazioni di ceppo autoctono), **SCH29** (privilegiare azioni di miglioramento habitat rispetto a reintroduzioni)*	Modifica effettuata. Il riferimento alla scheda 29 è errato, trattasi della scheda 39	Si integrano le schede elencate per gli aspetti rilevati.

Prescrizione parere motivato	Modalità di accoglimento	Revisione piano
Poiché gli strumenti di programmazione economica europea, il PSR in particolare, indicati come fonti di finanziamento delle azioni delle schede, hanno subito una serie di modifiche che potrebbero ricadere negativamente sulla finanziabilità delle stesse, è necessario che tali riferimenti vengano verificati ed aggiornati, allo scopo di ridefinire se necessario le attribuzioni di priorità e di attivare diverse possibili fonti di finanziamento per le azioni che dovessero rimanere prive di riferimento economico.	Le indicazioni contenute nelle schede progettuali delle fonti di finanziamento esterne all'ente parco, a meno dei casi già in concreto finanziati, rappresenta un mero riferimento operativo, un pro memoria da verificare costantemente per attuare, nel caso, le eventuali azioni correttive o di riserva. Come l'esperienza insegna, infatti, è necessaria la massima flessibilità per accedere al finanziamento quando ne ricorrono i presupposti, anche al di fuori del canale che si era prefigurato. Soprattutto, tali indicazioni non costituiscono alcun obbligo giuridicamente vincolante per l'accesso ai finanziamenti. Per quanto riguarda le priorità, esse si riferiscono all'azione in quanto tale, non alle fonti del suo, eventuale, finanziamento. La priorità è pertanto un parametro indipendente , che non cambia perfino in assenza di finanziamento. La modifica di un simile dettaglio risulta pertanto del tutto marginale	

PIANO INTEGRATO DEL PARCO DELL'ANTOLA

Allegato B PROSPETTO DELLE OSSERVAZIONI RICEVUTE E LORO VALUTAZIONE

N.	N° PROT. ENTE PARCO DATA	SOGGETTO	CONTENUTO SINTETICO DELL'OSSERVAZIONE	VALUTAZIONI TECNICHE DELL'ENTE PARCO	PARERE PARCO	PARERE VAS	PARERE FINALE
1	Prot. n. 1117 Del 04.08. 15	Consorzio rurale di Bavastri	A seguito dell'inclusione di porzioni di territorio della frazione di Bavastri all'interno del Parco il Consorzio richiede chiarimenti e rassicurazioni riguardo: 1. Possibilità di continuare a gestire le rete idropotabile e di effettuare interventi di manutenzione straordinaria delle sorgenti, delle opere di presa e delle mulattiere e piste di accesso alle opere di captazione;	Presentata nota di risposta scritta prot. n. 1180 del 21.8.2015 nel seguito specificata: 1) La normativa adottata consente all'art. 8.4.6 la captazione o derivazione delle acque sorgive e captazione di acque di superficie e sotterranee; all'art. 12 sono invece consentiti gli interventi di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione alla viabilità esistente purché siano messe in atto disposizioni riguardanti l'utilizzo di materiale coerente, accorgimenti per il passaggio della fauna protetta, se necessario, il recupero della continuità fisica e funzionale delle connessioni di acqua e di suolo. In ogni caso si ritiene di specificare al comma 8.4.3 che le derivazioni d'acqua sono consentite anche per uso idropotabile.	**Con la nota a fianco il Parco ha rassicurato il Consorzio sulle problematiche sollevate, di fatto il Consiglio non ha dato una formale risposta.**	**Le attività prospettate corrispondono alle finalità del Piano integrato.**	**ACCOLTA,** integrato art.8.4.3
			1) Attività di pascolo con recupero di terreni ricolonizzati da macchia e adeguamento di alcune mulattiere;	2) **Attività di pascolo.** L'Ente Parco non solo non contrasta le attività agro-silvo-pastorali ma nel caso specifico ha individuato all'interno del proprio Piano Pluriennale di Gestione e Sviluppo Socio-Economico un piano di azione con specifici interventi e dettagliate schede progetto che saranno attuate esclusivamente all'interno del territorio protetto in caso di opportuni finanziamenti. Nel seguito alcuni esempi di azioni che intende perseguire l'Ente Parco e che si ritengono particolarmente coerenti e sinergici con i vostri obiettivi: - *Miglioramento, gestione e recupero di prati, pascoli e praterie d'alta quota.* - *Valorizzazione del marchio del parco. Incentivazione di filiere produttive agricole e zootecniche locali e-commerce* - *Azione di accompagnamento all'adesione all'agricoltura e*		**Le attività prospettate corrispondono alle finalità del Piano integrato.**	**Le attività prospettate corrispondono alle finalità del Piano integrato.**

				zootecnia biologica			
			2) Contenimento dei danni da cinghiale;	*3)* **Danni da fauna selvatica**. L'articolo 18 del nuovo Piano Integrato del Parco prevede interventi di controllo faunistico finalizzati in particolare a contenere gli impatti e i danni su spazi agricoli, terrazzamenti, aree boschive, opere di difesa del suolo e in generale sugli elementi fondamentali per la conservazione del paesaggio Il parco dispone di personale abilitato ad eseguire attività di controllo. Partecipato inoltre ad una assemblea del Consorzio in data 20.9.2015 con il Direttore e il tecnico Errera.		**Problematica ampiamente affrontata nelle norme del Piano.**	**Problematica ampiamente affrontata nelle norme del Piano.**
			4) Preoccupazioni di alcuni soci appassionati di caccia circa i nuovi confini proposti che vedono l'inclusione di Bavastri e non delle altre frazioni. A Bavastri verrebbe vanificato l'intervento promosso dall'ATC.			**RESPINTA**	**RESPINTA,** i nuovi confini sono stati concertati con l'ATC**.** Vedi anche paragrafo 3.1.
2	Prot. n. 1157 Del 13.08.15	Sottoscrizione da parte di proprietari e villeggianti della Frazione di Bavastri.	Esprime contrarietà all'ampliamento del Parco nella zona di Bavastri e richiede il mantenimento del vecchio confine perché, trattandosi di aree private, temono la "chiusura" della frazione, la vanificazione di interventi di pulizia promossi dalla ATC, "l'invasione" di cinghiali e l'impossibilità di svolgere attività di pastorizia.	La nuova area individuata come area protetta consente di avere un territorio più gestibile e significativamente esteso eliminando le criticità delle precedenti strozzature, creando una massa critica accettabile. Inoltre tale zona presenta una particolare vocazione per la ripresa di attività agro-silvo-pastorali che potranno beneficiare di fondi e specifiche premialità all'interno del PSR.	**RESPINTA**	**Non si esprime**	**RESPINTA,** si concorda col parco e vedi anche paragrafo 3.1 del presente documento.
-							
3	Prot. 1294 del 21.09.15	Comune di Gorreto	Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 24 del 15.09.2015 approva le seguenti osservazioni:				
			Gli allegati all'osservazione A e B fanno riferimento a variazioni dei confini (cartine allegate).				
			Allegato A richiedono modifiche puntali lato nord	I nuovi confini proposti assottigliano l'area parco prendendo in parte tratti non facilmente identificabili sul territorio.	**RESPINTA**	**RESPINTA**	**RESPINTA,** si concorda col parco e vedi anche paragrafo 3.1 del presente documento.
			Allegato B modifiche confini lato sud che tengano conto del tracciato della nuova strada Alpe – Varni.	La proposta interessa in piccola parte il parco. Si propone di individuare i nuovi confini tenendo il tracciato della stessa strada in modo da renderlo facilmente individuabile.	**ACCOLTA**	**Non si esprime**	**ACCOLTA**, modificati i confini con il nuovo tracciato della strada sulla tavola QP02 e

							integrato l'art.15 comma 5.
			L'allegato C chiede l'eliminazione dell'Area Contigua di Pian della Cavalla.	La proposta di area contigua era residuale rispetto alla possibilità di individuare Pian della Cavalla come area parco o come zona SIC. Pur ribadendo l'interesse del Parco per l'area in questione in considerazione della sua valenza paesaggistica, naturalistica ed ambientale, si rileva che l'istituzione dell'area contigua non discende direttamente dall'approvazione del Piano e sono in corso di approvazione le modifiche normative di riferimento della 394.	Il Consiglio ritiene di non esprimere il parere in quanto l' istituzione dell'area contigua non discende direttamente dall'approvazione del Piano e di rinviare l'attivazione delle procedure di cui all'art. 4 bis della l.r. n. 12/95 ad approvazione delle modifiche normative di riferimento della 394.	**RESPINTA,** in quanto area contigua non può in alcun modo danneggiare la funzione di volano dell'economia locale durante la stagione invernale. Per contro l'inserimento è quasi dovuto a fronte della significatività ecologica e paesaggistica dell'area, che ne comportano una rilevante fruizione nel corso di tutto l'anno.	**ACCOLTA.** vedi anche paragrafo 3.1. Modificata la **carta** QP01).
			- **L'allegato D è di seguito riportato integralmente e riguarda modifiche alle norme:**				
			1.Risulta opportuno che dalle norme tecniche di attuazione vengano stralciate le parti nelle quali si indicano specifiche norme di carattere urbanistico, dando atto che per tali ambiti regolamentari si deve far riferimento ai singoli strumenti urbanistici vigenti o adottati	Le norme di carattere più strettamente urbanistico sono state valutate con i competenti uffici al fine di un recepimento e di una uniformità delle norme di pianificazione.	**ACCOLTA**	**ACCOLTA** Le prescrizioni relative al comparto formulate con la presente istruttoria mirano a definire, in coerenza con le normative vigenti, un contesto di riferimento	**ACCOLTA.** Le norme a contenuto urbanistico edilizio sono state oggetto di un'ampia revisione. Per le zone B e C, inseriti i riferimenti agli strumenti urbanistici aggiornati con il

						degli interventi ammissibili sul patrimonio edilizio esisten-te, coerente con le esigenze del territorio – così come manife-state dal Comune.	PTC della Prov. GE agli artt. 14 c.4 e 16 c.5. Per le zone D inserito il richiamo generale agli SUG vigenti agli artt. 17 c. 3 e 20 c.4.
			2. Gli ambiti gestionali omogenei di cui alla tavola QS02, ai quali viene dato valore "prescrittivo, descrittivo e di indirizzo per l'applicazione degli obiettivi qualità paesaggistica" (pag. 10 delle "Misure regolamentari gestionali"), risultano essere estesi a tutta l'area dei comuni facenti parte dell'area protetta: tale indicazione dovrà essere modificata, limitando esplicitamente la loro valenza prescrittiva solo all'interno delle aree ricomprese nell'area protetta;	gli ambiti gestionali omogenei hanno solo carattere di indirizzo vedi REG art. 1.2 e di indirizzo e programmazione con riferimento all'area vasta vedi NTA Art. 2.2 Il riferimento delle Misure REG art 5.7 risulta errato e pertanto andrà stralciata la frase "rappresentati nell'elaborato cartografico QS02 carta degli ambiti gestionali omogenei" sarà specificato che il carattere prescrittivo è valido solo all'interno del territorio protetto (Parco + SIC) mentre al di fuori ha valore di indirizzo, descrittivo e interpretativo	**ACCOLTA**		**ACCOLTA,** ma con formulazione diversa da quella proposta dal parco. Modificati artt. 2 comma 2, 4 comma 3 e 7 delle NTA; art.5, comma 7 delle Misure Reg
			3. L'indicazione secondo la quale all'interno del "territorio protetto", la realizzazione di opere edilizie ed jnfrastrutturali è assentita previa valutazione di incidenza, deve essere riformulata limitando la necessità della citata valutazione di incidenza alle sole aree SIC come da specifica normativa (L.R. 28/09).	Nell'art 10 dovrà essere sostituito "territorio protetto" con SIC mentre in caso di SIC + Parco si fa riferimento all'art 9.2 delle NTA (il nulla osta comprende la VI)	**ACCOLTA**		**ACCOLTA,** modificato ART.10 c.1 delle Misure regolamentari
			4. Nella "Zona B Riserva Generale Orientata" dovranno essere consentiti, oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria e al restauro conservativo anche gli interventi di ristrutturazione dei manufatti esistenti, non limitando la destinazione a ricettività e servizi ma consentendo la residenza;	La manutenzione ordinaria, straordinaria ed il restauro conservativo sono consentiti vedi art. 12.4 Le limitazioni a destinazione servizi e recettività si applicano solo in caso di incrementi volumetrici vedi art 14.2 lett. C)	**RESPINTA**		**PARZIALMENTE ACCOLTA.** Nelle zone B vige per legge il limite della manutenzione straordinaria. In deroga a tale limite, è stata inserita all'art. 16 c.3 lettera e) (zona C) , che vale anche per gli edifici in zona B,

							la possibilità di incremento volumetrico per gli edifici residenziali esistenti, entro il risanamento conservativo**.**
			5. I contenuti minimi della convenzione di cui all'art. 14, comma 2, punto c) devono essere indicati nelle norme di attuazione del piano del parco e concordati con le amministrazioni comunali interessate;	È legato al punto precedente per vincolare la destinazione d'uso	**RESPINTA**		**RESPINTA** Si considera un dettaglio eccessivo per un piano del parco.
			6. Le norme che disciplinano gli interventi sui manufatti edilizi esistenti fissando un limite all'incremento volumetrico (art. 14, comma 2, punto c) oltre ad essere coordinate con gli strumenti urbanistici generali vigenti o adottati si ritiene debbano trovare applicazione solo per gli adeguamenti igienico sanitari/ non essendo pertinenti agli eventuali interventi di ristrutturazione che dovranno essere comunque consentiti, integrando il comma e) dell'articolo 14, comma 2;	Il limite di incremento si riferisce a recuperi edilizi con cambio di destinazione d'uso inoltre tale norma si riferisce alle zone aperte B2 potenzialmente interessate dalla presenza di habitat prioritari con un elevato valore naturalistico e paesistico come la zona tra Casa del Romano e Capanne di Carrega.	**RESPINTA**		**RESPINTA.** (Vedi punto 4).
			7. La norma che disciplina per le zone B2 la realizzazione di manufatti per il ricovero degli animali e/o attrezzi (art. 14, comma 2, punto d) e che fissa un limite di 100 mc dovrà essere modificata, prevedendo la possibilità di un dimensionamento dei suddetti manufatti in funzione del piano di sviluppo aziendale previsto dagli strumenti urbanistici generali vigenti o adottati;	La seguente disciplina si riferisce ad un territorio di elevato valore naturalistico e paesistico come la zona tra Casa del Romano e Capanne di Carrega, tali limiti inoltre non si ritengono penalizzanti per le azioni che potranno essere condotte in queste zone.	**RESPINTA**		**ACCOLTA:** Modifica introdotta all'art. 16 comma 3 lettera f) che sostituisce l'art. 14 comma 2 lettera d) per favorire la conservazione di habitat seminaturali mediante l'esercizio delle attività agro silvo pastorali.
			8. La norma relativa alle zone D2 (art. 19, comma 2, punto a) deve essere integrata	In comune di Gorreto non sono presenti zone D2	**Non pertinente**		**ACCOLTA** Per le zone D in

			con la possibilità di destinare gli edifici oggetto di intervento (fino alla demolizione e ricostruzione fedele) anche a residenza. In tali ambiti devono comunque prevalere le norme urbanistico-edilizie contenute negli strumenti urbanistici vigenti o adottati;				generale (Gorreto non ha D2) con la modifica art. 17 c.3 (richiamo ai SUG vigenti).
			9. L'indicazione di vietare la circolazione dei mezzi motorizzati su strade interpoderali e/o comunali non asfaltate, consentendola solo agli aventi diritto per l'accesso ai fondi di proprietà (art. 25, comma 2) deve essere stralciata, limitando tale divieto alle strade a carattere locale (rurale o forestale). Nel caso specifico la prevista strada Alpe – Varni transitando quasi per intero all'interno di un SIC non potrebbe essere utilizzata come strada di collegamento intercomunale.	Si propone di riformulare l'art. 25.2 del REG come segue: 2. La circolazione di mezzi motorizzati su strade interpoderali e comunali non asfaltate, ovvero su viabilità a carattere locale (rurale o forestale) è vietata salvo gli aventi diritto per accesso al fondo in qualità di proprietari o conduttori nonché lavoratori e operatori di strutture ricettive espressamente autorizzati dall'EDG.	**ACCOLTA**	**RESPINTA** Si ritengono le norme già adeguate al livello di tutela richiesto e nello stesso tempo compatibili al mantenimento delle attività sul territorio (eventualmente perfettibili nella formulazione). Il riferimento alla strada comunale non asfaltata Alpe Varni – che è nel SIC - non è pertinente, essendo comunque consentito dalla norme regolamentari il transito dei residenti, di mezzi di soccorso e di servizio alle attività. Viste le caratteristiche della viabilità in oggetto (peraltro in gran	**ACCOLTA** Art.25 delle Misure Reg. è stato riformulato in analogia agli altri parchi e in conformità alle MDC.

						parte ancora da realizzare) non sono prefigurabili esigenze di transito diverse, da dover rendere ammissibili.	
-							
4	Prot. 1204 del 27.08.15	Pierluigi Falchero Fraz. Fontanarossa	Esprime alcune considerazioni su: - aree contigue ribadendo che erano state soppresse e che per le nuove proposte manca una descrizione che ne definisca confini, finalità, vincoli e divieti; - ippovie: manca definizione, finalità, vincoli e divieti; - mancata informazione ai proprietari per inserimento di Pian della Cavalla in area contigua.	Osservazioni non pertinenti riguardanti per lo più chiarimenti su definizioni già previste dalle normative.	**Non pertinenti**	"non attengono aspetti ambientali" – area contigua Pian della Cavalla "si rileva che è tecnicamente motivata nella documentazione di Piano "– per le informazioni " la documentazione è pubblicata sul portale ambiente regionale, oltre ad essere disponibile presso l'Ente Parco e gli Enti Locali"	**ACCOLTA** relativamente all'area contigua di Pian della Cavalla (vedi Gorreto). Gli altri aspetti non sono pertinenti. Modificata la **carta** QP01).
-							
5	Prot. 1244 Del 07.09.15 Email del 3.09.2015	Sergio Chiosso Fraz. Fontanarossa	Chiede, essendo figlio di proprietari di terreni di poter conoscere i vari aspetti (negativi o positivi) connessi alla presenza del Parco.	Riguarda chiarimenti che possono essere forniti dagli uffici.	**Non pertinente**	**Non si esprime**	**Non pertinente.**
-							
6	Prot. 1292 Del 21.09.15	Comune di Fascia	Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 21 del 12/09/2015 approva le seguenti osservazioni:				
			1) Stralciare dall'art. 16 delle norme regolamentari quella relativa al recupero, con destinazione obbligatoria, dei	L'art. 16 è riferito solo al patrimonio storico minore e il recupero si applica a quella sola determinata tipologia di manufatti mentre per altri manufatti si applicano le norme	**RESPINTA**	**Non si esprime**	**ACCOLTA,** soppresso comma 1 art. 16

			manufatti esistenti entro l'area Parco e zone SIC.	previste dalla zonizzazione adottata.			delle Misure regolam. in quanto non pertinente alla tutela naturalistica. Nel Parco i manufatti testimoniali sono tutelati all'art. 9 c.1 delle NTA.
			2) allegato "A" (nel seguito esposto):				
			a) Risulta opportuno che dalle norme tecniche di attuazione vengano stralciate le parti nelle quali si indicano specifiche norme di carattere urbanistico, dando atto che per tali ambiti regolamentari si deve far riferimento ai singoli strumenti urbanistici vigenti o adottati. Più precisamente che a seguito della recente approvazione dello strumento pianificatorio urbanistico PUC-CO da parte della Regione Liguria in data 10/09/2014 (di cui il Parco dell'Antola è redattore insieme alla Città Metropolitana e i Comuni), tutte le perimetrazioni e norme presenti all'interno delle N.T.A. del piano del Parco che confliggono con la nuova zonizzazione e 1e norma urbanistica de1 PUC-CO delle zone AC-TE / AR-TE /AR-TEC / AR-TEA /AR-TEP/ AC-TR / AC-TR-FFL / AI-SPC vengano stralciate o uniformate con tale previsione urbanistica; *(la parte sottolineata è aggiunta rispetto al testo dell'osservazione del Comune di Gorreto , allegato D punto 1).*	Le norme di carattere più strettamente urbanistico sono state valutate con i competenti uffici al fine di un recepimento e di una uniformità delle norme di pianificazione.	**ACCOLTA**	**ACCOLTA** Le prescrizioni relative al comparto formulate con la presente istruttoria mirano a definire, in coerenza con le normative vigenti, un contesto di riferimento degli interventi ammissibili sul patrimonio edilizio esisten-te, coerente con le esigenze del territorio – così come manifestate dal Comune.	**ACCOLTA.** Vedi Gorreto osservazione 3.1
			b) L'osservazione riprende i medesimi contenuti dell'osservazione del Comune di Gorreto, allegato D punto 2.	Vedi Gorreto	**ACCOLTA**		**ACCOLTA,** vedi Gorreto osservazione 3.2
			c) L'osservazione riprende i medesimi contenuti dell'osservazione del Comune di Gorreto, allegato D punto 3.	Vedi Gorreto	**ACCOLTA**		**ACCOLTA,** vedi Gorreto osservazione 3.3.
			d) L'osservazione riprende i medesimi contenuti dell'osservazione del Comune di	Vedi Gorreto	**RESPINTA**		**Parzialmente accolta.**

			Gorreto, allegato D punto 4.				Vedi Gorreto osservazione 3.4
			e) L'osservazione riprende i medesimi contenuti dell'osservazione del Comune di Gorreto, allegato D punto 5.	Vedi Gorreto	**RESPINTA**		**RESPINTA** Vedi Gorreto osservazione 3.5
			f) L'osservazione riprende i medesimi contenuti dell'osservazione del Comune di Gorreto, allegato D punto 6.	Il limite di incremento si riferisce a recuperi edilizi con cambio di destinazione d'uso inoltre tale norma si riferisce alle zone aperte B2 potenzialmente interessate dalla presenza di habitat prioritari e caratterizzate da elevato valore naturalistico e paesistico come la zona di Casa del Romano.	**RESPINTA**		**RESPINTA** Vedi Gorreto osservazione 3.6
			g) L'osservazione riprende i medesimi contenuti dell'osservazione del Comune di Gorreto, allegato D punto 7.	La seguente disciplina si riferisce ad un territorio di elevato valore naturalistico e paesistico come la zona di Casa del Romano tali limiti inoltre non si ritengono penalizzanti per le azioni che potranno essere condotte in queste zone.	**RESPINTA**		**ACCOLTA,** vedi Gorreto osservazione 3.7.
			h) L'osservazione riprende i medesimi contenuti dell'osservazione del Comune di Gorreto, allegato D punto 8.	In comune di Fascia non sono presenti zone D2	**RESPINTA**		**ACCOLTA,** vedi Gorreto osservazione 3.8.
			i) L'indicazione di vietare la circolazione dei mezzi motorizzati su strade interpoderali e/o comunali non asfaltate, consentendola solo agli aventi diritto per l'accesso ai fondi di proprietà (art. 25, comma 2) deve essere stralciata, <u>in quanto limitativa per le possibilità di sviluppo sociale e turistico del territorio, ferma restando la volontà del Comune di emettere apposite ordinanze caso per caso da concordarsi con l'Ente Parco all'interno di una pianificazione viaria e di accessibilità al territorio non generalizzata e a pioggia sull'intero territorio.</u> *(la parte sottolineata è diversa rispetto al testo dell'osservazione del Comune di Gorreto , allegato D punto 9).*	si propone di riformulare l'art. 25.2 del REG come segue: 2. La circolazione di mezzi motorizzati su strade interpoderali e comunali non asfaltate, ovvero su viabilità a carattere locale (rurale o forestale) è vietata salvo gli aventi diritto per accesso al fondo in qualità di proprietari o conduttori nonché lavoratori e operatori di strutture ricettive espressamente autorizzati dall'EDG.	**ACCOLTA**	**RESPINTA** Vedi Gorreto osservazione 3.9	**ACCOLTA,** vedi Gorreto osservazione 3.9.

			3) Rideterminare i confini dell'area Parco secondo la planimetria allegata che fa parte integrante della presente delibera come da allegato "B" (allegato agli atti)	Sono previste 7 modifiche 1) Costituisce una riduzione di oltre il 10% della superfice dell'area protetta del Comune; il perimetro proposto non ricalca alcun elemento naturale o artificiale per cui ne risulta impossibile l'identificazione sul campo con possibile creazione di contenzioso; si viene a produrre un restringimento con il resto dell'area protetta lato Rondanina della larghezza di appena 68 m. Si noti che il perimetro proposto dal Piano tiene conto delle richieste a suo tempo formulate dall'Amministrazione Comunale in quanto risulta evidente che il confine dell'area protetta avrebbe dovuto essere costituito dalla strada mulattiera e poi dalla strada provinciale 15 2) il perimetro proposto non ricalca alcun elemento naturale o artificiale per cui ne risulta impossibile l'identificazione sul campo con creazione di contenzioso 3) il perimetro proposto non ricalca alcun elemento naturale, artificiale o catastale per cui ne risulta impossibile l'identificazione sul campo con creazione di contenzioso 4) Il perimetro proposto dalle osservazioni esclude dall'area protetta una porzione dell'Osservatorio, non risulta identificabile ne visivamente ne catastalmente inoltre il territorio non risulta neppure idoneo all'attività venatoria in quanto in area di rispetto dalle abitazioni e dalle strade 5) il perimetro proposto non ricalca alcun elemento naturale, artificiale o catastale per cui ne risulta impossibile l'identificazione sul campo con creazione di contenzioso 6) Da ritenersi un refuso cartografico 7) Da ritenersi un refuso cartografico	- **RESPINTA** **RESPINTA** **RESPINTA** **RESPINTA** **RESPINTA** **RESPINTA** **RESPINTA**	- **RESPINTE**	- **Respinte,** si concorda col parco e vedi anche paragrafo 3.1 del presente documento.
7	Prot. 1295 Del 21.09.15	Comune di Isola del Cantone	Di concerto con il Comune di Ronco Scrivia chiede l'inserimento di antichi sentieri e mulattiere di collegamento con il Monte Reale all'interno del nuovo Piano.	Saranno valutati percorsi pedonali di collegamento con la zona D1 Area della vetta del Monte Reale. Potranno essere stipulati accordi quadro con Isola del Cantone per interventi integrati dando comunque priorità ai comuni del Parco.	**ACCOLTA**	**Non si esprime**	**ACCOLTA,** nei termini espressi dall'Ente parco**.**
8	Prot. 1296 Del 21.09.15	Comune di Rondanina	**Con Deliberazione della Giunta Municipale n. 18 del 19/09/2015 il Comune di Rondanina approva le seguenti osservazioni:**				
			L'osservazione riprende i medesimi contenuti della prima osservazione del Comune di Fascia dell' allegato A (simile a Gorreto)..	Le norme di carattere più strettamente urbanistico sono state valutate con i competenti uffici al fine di un recepimento e di una uniformità delle norme di pianificazione.	**ACCOLTA**	**Non si esprime**	**ACCOLTA,** vedi Gorreto osservazione 3.1
			L'osservazione riprende i medesimi contenuti dell'osservazione del Comune di Gorreto , allegato D punto 2.	Gli ambiti gestionali omogenei hanno solo carattere di indirizzo vedi REG art. 1.2 e Di indirizzo e programmazione con riferimento all'area vasta vedi NTA Art. 2.2	**ACCOLTA**		**ACCOLTA,** vedi Gorreto osservazione 3.2

				Il riferimento delle REG art 5.7 risulta errato e pertanto andrà stralciata la frase "rappresentati nell'elaborato cartografico QS02 carta degli ambiti gestionali omogenei" sarà specificato che il carattere prescrittivo è valido solo all'interno del territorio protetto (Parco + SIC) mentre al di fuori ha valore di indirizzo, descrittivo e interpretativo			
			L'osservazione riprende i medesimi contenuti dell'osservazione del Comune di Gorreto , allegato D punto 3.	Nell'art 10 viene sostituito "territorio protetto" con SIC mentre in caso di SIC + Parco si fa riferimento all'art 9.2 delle NTA (il nulla osta comprende la VI)	**ACCOLTA**		**ACCOLTA,** vedi Gorreto osservazione 3.3
			L'osservazione riprende i medesimi contenuti dell'osservazione del Comune di Gorreto , allegato D punto 4.	La manutenzione ordinaria, straordinaria ed il restauro conservativo sono consentiti vedi art. 12.4 Le limitazioni a destinazione servizi e recettività si applicano solo in caso di incrementi volumetrici vedi art 14.2 lett. C)	**RESPINTA**		**Parzialmente accolta.** Vedi Gorreto osservazione 3.4
			L'osservazione riprende i medesimi contenuti dell'osservazione del Comune di Gorreto , allegato D punto 5.	È legato al punto precedente per vincolare la destinazione d'uso Unica condizione che si ritiene funzionale come convenzionamento è la durata minima di dieci anni	**RESPINTA**		**RESPINTA** Vedi Gorreto osservazione 3.5
			L'osservazione riprende i medesimi contenuti dell'osservazione del Comune di Gorreto , allegato D punto 6.	Il limite di incremento si riferisce a recuperi edilizi con cambio di destinazione d'uso inoltre tale norma si riferisce alle zone aperte B2 potenzialmente interessate dalla presenza di habitat prioritari. Nello specifico la zona B2 in comune di Rondanina riguarda porzioni di bosco a Nord del Bric di Rondanina.	**RESPINTA**		**RESPINTA** Vedi Gorreto osservazione 3.6
			L'osservazione riprende i medesimi contenuti dell'osservazione del Comune di Gorreto , allegato D punto 7.	la zona B2 in comune di Rondanina riguarda porzioni di bosco a Nord del Bric di Rondanina zone di elevato valore naturalistico e paesistico tali limiti inoltre non si ritengono penalizzanti per le azioni che potranno essere condotte in queste zone.	**RESPINTA**		**ACCOLTA,** vedi Gorreto osservazione 3.7
			L'osservazione riprende i medesimi contenuti dell'osservazione del Comune di Gorreto , allegato D punto 8.	L'area interessata dalla zona D2 è riferita allo specchio d'acqua e alle sponde del Lago del Brugneto pertanto la porzioni di territorio interessato riguarda eventuali aree di sosta attorno all'invaso.	**RESPINTA**		**ACCOLTA,** vedi Gorreto osservazione 3.8
			L'osservazione riprende i medesimi contenuti dell'ultima osservazione del Comune di Fascia dell' allegato A.	Si propone di riformulare l'art. 25.2 del REG come segue: 2. La circolazione di mezzi motorizzati su strade interpoderali e comunali non asfaltate, ovvero su viabilità a carattere locale (rurale o forestale) è vietata salvo gli aventi diritto per accesso al fondo in qualità di proprietari o conduttori nonché lavoratori e operatori di strutture ricettive espressamente autorizzati dall'EDG.	**ACCOLTA**		**ACCOLTA,** vedi Gorreto osservazione 3.9
-						-	-
9	Prot. 1307 Del 23.09.15	Comune di Propata	Con nota prot. n. 1619 del 22/09/2015 il Comune di Propata trasmette le seguenti osservazioni:				-
			L'osservazione riprende i medesimi contenuti della prima osservazione del Comune di Fascia dell' allegato A.	Le norme di carattere più strettamente urbanistico sono state valutate con i competenti uffici al fine di un recepimento e di una uniformità delle norme di pianificazione.	**ACCOLTA**	**Non si esprime**	**ACCOLTA,** vedi Gorreto osservazione 3.1
			L'osservazione riprende i medesimi	Gli ambiti gestionali omogenei hanno solo carattere di indirizzo	**ACCOLTA**		**ACCOLTA,** vedi

			contenuti dell'osservazione del Comune di Gorreto, allegato D punto 2.	vedi REG art. 1.2 e Di indirizzo e programmazione con riferimento all'area vasta vedi NTA Art. 2.2 Il riferimento delle REG art 5.7 risulta errato e pertanto andrà stralciata la frase "rappresentati nell'elaborato cartografico QS02 carta degli ambiti gestionali omogenei" sarà specificato che il carattere prescrittivo è valido solo all'interno del territorio protetto (Parco + SIC) mentre al di fuori ha valore di indirizzo, descrittivo e interpretativo			Gorreto osservazione 3.2
			L'osservazione riprende i medesimi contenuti dell'osservazione del Comune di Gorreto, allegato D punto 3.	Nell'art 10 viene sostituito "territorio protetto" con SIC mentre in caso di SIC + Parco si fa riferimento all'art 9.2 delle NTA (il nulla osta comprende la VI)	**ACCOLTA**		**ACCOLTA,** vedi Gorreto osservazione 3.3
			L'osservazione riprende i medesimi contenuti dell'osservazione del Comune di Gorreto, allegato D punto 4.	La manutenzione ordinaria, straordinaria ed il restauro conservativo sono consentiti vedi art. 12.4 Le limitazioni a destinazione servizi e recettività si applicano solo in caso di incrementi volumetrici vedi art 14.2 lett. C)	**RESPINTA**		**Parzialmente accolta.** Vedi Gorreto osservazione 3.4
			L'osservazione riprende i medesimi contenuti dell'osservazione del Comune di Gorreto, allegato D punto 5.	È legato al punto precedente per vincolare la destinazione d'uso. Unica condizione che si ritiene funzionale come convenzionamento è la durata minima di dieci anni	**RESPINTA**		**RESPINTA** Vedi Gorreto osservazione 3.5
			L'osservazione riprende i medesimi contenuti dell'osservazione del Comune di Gorreto, allegato D punto 6.	Si propone di riperimetrare la zona D3 Albora al fine di comprendere tutto l'edificato e consentire maggiori interventi e azioni possibili nonché aggiornare l'art.20 comma 5 delle NTA che elenca le zone D3.	**ACCOLTA**		**RESPINTA** Vedi Gorreto osservazione 3.6
			L'osservazione riprende i medesimi contenuti dell'osservazione del Comune di Gorreto, allegato D punto 7.	Si ritiene opportuno perimetrare meglio la zona D3 Albora al fine di comprendere tutto l'edificato per consentire maggiori interventi e azioni possibili.	**ACCOLTA**		**ACCOLTA,** vedi Gorreto osservazione 3.7
			L'osservazione riprende i medesimi contenuti dell'osservazione del Comune di Gorreto, allegato D punto 8.	L'area D2 interessa lo specchio d'acqua e una porzione di territorio a sud dell'abitato di Albora e la località Fascia Spina; gli interventi e le azioni previste in D2 non si ritengono penalizzanti.	**RESPINTA**		**ACCOLTA,** vedi Gorreto osservazione 3.8
			L'osservazione riprende i medesimi contenuti dell'ultima osservazione del Comune di Fascia dell' allegato A.	Si propone di riformulare l'art. 25.2 del REG come segue: 2. La circolazione di mezzi motorizzati su strade interpoderali e comunali non asfaltate, ovvero su viabilità a carattere locale (rurale o forestale) è vietata salvo gli aventi diritto per accesso al fondo in qualità di proprietari o conduttori nonché lavoratori e operatori di strutture ricettive espressamente autorizzati dall'EDG.	**ACCOLTA**		**ACCOLTA,** vedi Gorreto osservazione 3.9
			Chiede inoltre ridefinizione dei confini (cartina allegata)	I confini del nuovo PIDP concordati con i vari soggetti prevedevano già una riduzione del territorio protetto nel Comune di Propata. Zona 1) Lo spostamento del perimetro dal confine comunale posto sul crinale alla strada comunale è stato proposto dal piano adottato in quanto:	**RESPINTA**	**Non si esprime**	**RESPINTA** si concorda col parco e vedi anche paragrafo 3.1 del presente documento.

				• maggiormente identificabile • suscettibile di un controllo facilitato da parte degli organi di vigilanza • coincidente con l'itinerario ippovia antola sud di recente manutenzione • l'area introdotta compensa anche se parzialmente la diminuzione di area protetta relativa la Comune di Propata Zona 2) Il perimetro proposto, costituiva già un compromesso che teneva conto delle esigenze dei cacciatori e quelle di protezione.			
			Chiede recepimento delle osservazioni del Comune espresse con nota prot. 391 del 13.3.2015 (prima dell'adozione): 1) Non si prevede che il piano integrato debba essere approvato prima dell'adozione dai Consigli comunali, 2) L'attività edilizia libera potrebbe venir meno in quanto soggetta a valutazione di incidenza. 3) Norme transitorie considerate in alcuni casi troppo vincolistiche. 4) Richiesta di ampliamento del SIC del Monte Antola. Infine, chiede il recepimento delle osservazioni di Barbieri Nicola e Poggio Luigi Domenico.	Non si esprime Vedi singole osservazioni.	**Non si esprime** Vedi singole osservazioni.	**Non si esprime**	**RESPINTE,** i rilievi si riferiscono ad una stesura iniziale delle norme del piano, poi ampiamente modificate in fase di adozione e di approvazione. La VI è disciplinata dalle norme di carattere generale. Vedi singole osservazioni.
-						-	-
10	Prot. 1225 Del 01.09.15	Barbieri Nicola e Scramaglia Giovanni per conto di diversi cacciatori del Comune di Propata	Richiesta modifica confini analoga a quella formalizzata dal Comune di Propata (cartina allegata).	Si vedano le risposte date al Comune di Propata	**RESPINTA**	**RESPINTA**	**RESPINTA,** si concorda col parco e vedi anche paragrafo 3.1 del presente documento.
-						-	-
11	Prot. 1303 Del 22.09.15	Poggio Luigi Domenico	La documentazione inviata esprime osservazioni non sempre riconducibili a esplicite richieste; sono elencate ipotetiche criticità legate al nuovo PIDP legate alle seguenti tematiche:				
			Richiede deroghe per i proprietari di terreni all'uso di mezzi NON agricoli.	Si propone di riformulare l'art. 25.2 del REG come segue: 2. La circolazione di mezzi motorizzati su strade interpoderali e	**ACCOLTA**	**Valutazioni e indicazioni**	**ACCOLTA,** Art.25 delle

				comunali non asfaltate, ovvero su viabilità a carattere locale (rurale o forestale) è vietata salvo gli aventi diritto per accesso al fondo in qualità di proprietari o conduttori nonché lavoratori e operatori di strutture ricettive espressamente autorizzati dall'EDG.		**della istruttoria VAS sono coerenti con le esigenze di tali richieste**	Misure Reg. è stato riformulato in analogia agli altri parchi e in conformità alle MDC.
			Possibilità di taglio legna es faggete mature per il taglio Multiproprietà del pascolo Manutenzione strade e scarichi acque piovane Tutela della proprietà per decidere se tagliare o meno e farlo fare a chi. Aiutare i prodotti di nicchia.	Le indicazioni relative ai tagli sono in accordo con quanto già stabilito dalle norme in materia e non aggiungono ulteriori limitazioni o regolamenti se non quelli previsti come anche per gli aspetti legati alla proprietà	**Non pertinente**		**Osservazioni condivisibili ma non traducibili in modifiche puntuali. In ogni caso il Piano richiama i limiti già previsti dalle norme vigenti.**
-						-	-
12	Prot. 1297 Del 22.09.15	Roberto Margari	Approfondito e documentato esame del PIDP relativamente alla zona "Monte di Caprile", dove viene rimarcata la presenza della Comunanza agraria non assimilabile a proprietà pubbliche. Analisi del pascolo, salvaguardia delle piante da frutto per favorire la biodiversità, alberi storici, importanza delle strade in battuto di pietre e salvaguardia recupero di manufatti rurali, segnalazione frane. Circolazione su strade non asfaltate da consentire agli aventi diritto anche con mezzi non agricoli. Partecipazione e condivisione dei proprietari ad eventuali forme di utilizzo del bosco.	Riguardo a quanto evidenziato nel paragrafo relativo alla "proprietà fondiaria" si concorda che con la terminologia dei beni frazionali, comunanze agrarie e collettive, non si intendono di proprietà pubblica e quindi il PIDP da solo indicazioni gestionali che necessariamente dovranno prevedere l'informazione e il coinvolgimento dei legittimi proprietari. Riguardo al paragrafo biodiversità e pascoli si concorda sull'importanza del mantenimento di piccole aree boscate con alberi e arbusti di interesse per la fauna selvatica; a tal proposito esiste specifica scheda nel PPGS per il miglioramento di questi ambienti. Più in generale come linea di principio il parco ritiene necessario che la gestione corretta del pascolo tenga in considerazione tutti questi aspetti Riguardo al paragrafo "viabilità forestale" si concorda con quanto affermato Per quanto riguarda il paragrafo "circolazione stradale" si propone di riformulare l'art. 25.2 del REG come segue: 2. La circolazione di mezzi motorizzati su strade interpoderali e comunali non asfaltate, ovvero su viabilità a carattere locale (rurale o forestale) è vietata salvo gli aventi diritto per accesso al fondo in qualità di proprietari o conduttori nonché lavoratori e operatori di strutture ricettive espressamente autorizzati dall'EDG. Consentendo di fatto il libero accesso ai fondi da parte dei	**Si tratta di affermazioni e considerazioni che l'Ente Parco condivide ma che non comportano modifiche ai documenti.** **ACCOLTA**	**Rimando a Ente Parco in quanto il contenuto dell'osservazione attiene il livello gestionali.**	**Osservazioni condivisibili ma non traducibili in modifiche puntuali. In ogni caso il Piano richiama i limiti già previsti dalle norme vigenti.** **ACCOLTA** Art.25 è stato riformulato in analogia agli altri parchi e in conformità alle MDC.

				proprietari e conduttori anche con mezzi non agricoli.			
-						-	-
13	Prot. 1319 Del 25.09.15	Comune di Vobbia	Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 18/09/2015 il Comune chiede:		-	-	-
			Opportunità di integrare la Scheda 37 IN del PPGS di un ulteriore Centro Attrezzato (Nodi Naturalistici) tenuto conto della realizzazione presso complesso architettonico del "Castello della Pietra" di un percorso natura "Conglomerato di Vobbia" realizzato in coerenza alle linee Guida dell'asse 4.2 del POR FESR Liguria;	Nella scheda 37 si è cercato di coinvolgere tutte le strutture e centri del Parco valorizzando le peculiarità più caratterizzanti delle strutture stesse. I nodi naturalistici sono stati individuati come tali grazie ad una loro funzione di utilizzo legato prettamente a flora e fauna. Si ritiene maggiormente qualificante considerare e valorizzare il Castello della Pietra come centro culturale in quanto elemento peculiare della storia e della tradizione della valle.	**RESPINTA,** nella stessa scheda il Castello è già presente come Centro di fruizione e Centro attrezzato.	**Nulla osta alla modifica** -	**RESPINTA :** la struttura compare già più volte nella scheda SH37 per le funzioni più appropriate.
			Modifica confini area protetta (cartine allegate)	Si rappresenta che il confine dell'area protetta proposto nel Piano è stato definito d'intesa con la stessa amministrazione Comunale ed è stato approvato dal rappresentante del comune di Vobbia in seno alla Comunità del Parco. Zona 1/3 non accolta Viene proposto lo scambio tra la l'area 1 da inserire e l'area 4 da eliminare. Tale proposta annulla ogni beneficio del perseguito mantenimento della continuità territoriale perché la raggiunge attraverso un corridoio artificioso che esclude il crinale (corridoio ecologico) e non è delimitato da evidenti emergenze naturali e quindi inutile per gli scopi di protezione. Inoltre tale situazione costituirebbe addirittura un peggioramento della situazione preesistente andando a costituire una enclave di circa 500 ettari confinata tra il parco e la regione Piemonte. Ciò producendo una situazione che annullerebbe di fatto il divieto della pratica venatoria nell'area protetta in quanto soprattutto la caccia con cani da seguita non trovando limitazione in alcuno ostacolo naturale ed essendo praticata da una e dall'altra parte del territorio interdetto non avrebbe alcuna limitazione e risulterebbe di difficile controllo. Si segnala altresì che l'area che si produrrebbe non è raggiungibile con le armi se non contravvenendo al divieto di introduzione nelle stesse nell'area protetta. Zona 2 La proposta appare completamente insostenibile in quanto la creazione di uno stretto corridoio, il cui perimetro sul lato ligure non ricalca alcun elemento artificiale o naturale e quindi impossibile da identificare, sembra costituisce una escamotage per praticare la caccia con cani da seguita all'interno dell'area	**RESPINTA**	**RESPINTA**: il perimetro di un'area protetta non può rispondere esclusivamente alle esigenze dei cacciatori ma deve prioritariamente garantire la tutela di elementi di pregio naturalistico, paesaggistico, storico culturale, tradizionale, nonché individuare le porzioni di territorio sulle quali poter agire come volano di mantenimento e sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali tradizionali.	**RESPINTA:** si concorda col parco; si veda anche paragrafo 3.1 del presente documento.

				protetta, ai lati contrapposti della quale si attende la selvaggina. Anche in questo caso l'area non è praticamente raggiungibile senza l'ingresso di armi nell'area protetta. Zona 4 Si tratta di una proposta di ampliamento ma come contropartita rispetto all'accoglimento delle precedenti modifiche.			
-						-	-
14	Email del 22.05.01	Marcellino Montagner Presidente Enalcaccia Genova	Richieste di modifica confini area protetta (senza cartografie allegate). Richiesta di mantenere gli attuali confini nella zona di confine Alessandria/Genova loc. Costa/Scabiassa	Si vedano le motivazioni date al Comune di Vobbia relative alla stessa proposta di modifica.	**RESPINTA**	**Non si esprime**	**RESPINTA:** si concorda col parco e vedi anche paragrafo 3.1 del presente documento.
-						-	-
15	Prot. 1325 Del 28.09.15	Federcaccia	Richieste di modifiche confini area protetta (senza cartografia allegate) riguardanti		-	-	-
			Zona in comune di Savignone	Riguarda un ampliamento che tuttavia riduce e suddivide una area di caccia con rischio di incursioni di cani all'interno dell'area protetta. Ciò producendo una situazione che annullerebbe di fatto il divieto della pratica venatoria nel Parco in quanto soprattutto la caccia con cani da seguita non trovando limitazione in alcuno ostacolo naturale ed essendo praticata da una e dall'altra parte del territorio interdetto non avrebbe alcuna limitazione e risulterebbe di difficile controllo.	**ACCOLTA**	***RESPINTE*** *Si rileva come le modifiche di confini proposte dal PIDP, e qui contestate, rispondano proprio all'esigenza di dare maggiore organicità e leggibilità ai confini del Parco.* *L'osservazione su Pian della Cavalla, visto che è inserita come area contigua, non è pertinente. In ogni caso il PIDP è proposto come derivato da una fase di*	**RESPINTA** (vedi anche paragrafo 3.1 del presente documento)
			Zone in comune di Torriglia	<u>Punto 1.</u> Non accoglibile. La perimetrazione scelta consente di raccordare il passo del Colletto con la località Buoni di Pentema e permette il raggiungimento delle zone dove è consentita l'attività venatoria senza attraversare porzioni di area protetta <u>Punto 2.</u> Non accoglibile. L'inserimento della porzione di territorio in prossimità della località Bavastri è dovuto allo scambio di porzioni di territorio precedentemente protetti e concordate con l'amministrazione comunale e la maggioranza dei cacciatori del comune. Inoltre nella nota si fa riferimento ad un confine appartenente al Comune di Propata	**RESPINTA**		**RESPINTE:** (si concorda col parco e vedi anche paragrafo 3.1 del presente documento.
			Zona in comune di Gorreto	Si vedano le motivazioni date al Comune di Gorreto relative alla stessa proposta di modifica.	**RESPINTA**		
			Zona in comune di Rondanina	Non accoglibile L'ampliamento della porzioni di area protetta è stato proposto dall'amministrazione comunale al fine di includere la parete	**RESPINTA**		

				rocciosa di alta valenza naturalistica inoltre la soluzione adottata consente di avere un confine certo e facilmente definito dalla vecchia mulattiera Montebruno – Rondanina. Non esistono altri confini naturali individuabili.		*concertazione con i vari soggetti interessati, in cui tali tematiche si presume siano state affrontate*	
			Zona in comune di Fascia	Si vedano le motivazioni date al Comune di Fascia relative alla stessa proposta di modifica.	**RESPINTA** -		
			Zona in comune di Propata	Si vedano le motivazioni date al Comune di Propata relative alla stessa proposta di modifica.	**RESPINTA**		
-						-	-
16	Prot. 1330 Del 28.09.15	ATC	Modifiche confini area protetta riguardanti:			**RESPINTE,** richiama osservazione n. 15	**RESPINTA:** (vedi anche paragrafo 3.1 del presente documento)
			Zona in comune di Vobbia	Si vedano le motivazioni date al Comune di Vobbia relative alla stessa proposta di modifica.	**RESPINTA**		
			Zona in comune di Savignone	Si vedano le motivazioni data a Federcaccia relative alla stessa proposta di modifica	**ACCOLTA**		
			Zone in comune di Torriglia	Si vedano le motivazioni date a Federcaccia relative alle stesse proposte di modifica	**RESPINTA**		
			Zona in comune di Gorreto	Si vedano le motivazioni date al Comune di Gorreto relative alla stessa proposta di modifica	**RESPINTA**		
			Zona in comune di Rondanina	Si vedano le motivazioni date al Comune di Rondanina relative alla stessa proposta di modifica.	**RESPINTA**		
			Zona in comune di Propata	Si vedano le motivazioni date al Comune di Propata relative alla stessa proposta di modifica	**RESPINTA**		
-						-	-
17	Prot. 1380 Del 8.10.2015	Comune di Ronco Scrivia	Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 21.09.2015 il Comune chiede:		**ACCOLTA**	**Presa d'atto positiva**	**ACCOLTA,** non comporta modifiche
			Propone di concerto con il Comune di Isola del Cantone l'introduzione di alcuni percorsi pedonali di collegamento con la zona D1 Area della vetta del Monte Reale	Saranno valutati percorsi pedonali di collegamento con la zona D1 Area della vetta del Monte Reale. Potranno essere stipulati accordi quadro con Isola del Cantone per interventi integrati dando comunque priorità ai comuni de Parco.			